

COMMISSIONE IX

LAVORI PUBBLICI

26.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 DICEMBRE 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PEGGIO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BOTTA

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Norme sui programmi di edilizia residenziale pubblica (1000-bis);		
GUARRA ed altri: Nuove norme per l'edilizia economica e popolare (484);		
MASSARI ed altri: Norme per l'incentivazione dell'edilizia economica e popolare nei piccoli e medi centri e per la realizzazione di sistemi residenziali organici (1247)	352	
PRESIDENTE	352, 355, 361, 364, 366 369, 374, 375, 377, 381, 389	
ALBORGHETTI, <i>Relatore</i>	361, 364, 377	
ASCARI RACCAGNI	354	
CASTIGLIONE	354, 363, 389	
CIUFFINI	361	
DE CINQUE	352, 355	
GIGLIA	354, 389	
		GUARRA 361, 375
		PADULA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> 355, 365, 376, 377, 389
		RIZ 353
		ROCELLI, <i>Relatore</i> 355, 369, 389
		TODROS 353, 369, 381
		TOZZETTI 376
		TREZZINI 376, 377
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 389

La seduta comincia alle 9,50.

CIUFFINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sui programmi di edilizia residenziale pubblica (1000-bis) e delle proposte di legge Guarra ed altri: Nuove norme per l'edilizia economica e popolare (484) e Massari ed altri: Norme per l'incentivazione dell'edilizia economica e popolare nei piccoli e medi centri e per la realizzazione di sistemi residenziali organici (1247).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme sui programmi di edilizia residenziale pubblica » e delle proposte di legge Guarra ed altri: « Nuove norme per l'edilizia economica e popolare » e Massari ed altri: « Norme per l'incentivazione dell'edilizia economica e popolare nei piccoli e medi centri e per la realizzazione di sistemi residenziali organici ».

Debbo in primo luogo informare la Commissione sull'andamento dei nostri lavori. Il Comitato ristretto pensava di poter essere in condizione questa mattina di consegnare il testo completo ma, pur avendo lavorato intensamente sino a tarda notte, non ci è stato possibile compiere più dei due terzi del lavoro; tuttavia lo sforzo è stato positivo perché abbiamo superato gli scogli più grossi ed è stata raggiunta una intesa generale di carattere politico.

In pratica ora non ci sono, secondo l'opinione del Comitato ristretto, problemi di portata tale che non possano essere rapidamente ed anche facilmente superati, essendo stati affrontati ieri tutti quelli più complessi e di difficile soluzione che, in quanto tali, hanno richiesto lo sforzo congiunto di tutti i componenti il Comitato.

Giunti a questo punto, sarebbe grave che si decidesse di rinviare tutto soltanto perché il calendario ci dice che siamo in prossimità delle festività natalizie.

Ci rendiamo conto di chiedere un sacrificio ai colleghi, perché la Camera ha

già chiuso i lavori e le altre Commissioni hanno sospeso la loro attività: però proprio in considerazione del lavoro che abbiamo svolto ieri e della possibilità che abbiamo di concludere oggi la discussione approvando la legge, propongo di sospendere la seduta sino alle ore 15, per dare modo al comitato ristretto di ultimare il suo lavoro, e di presentare alla Commissione un testo su cui potremo nel pomeriggio discutere e che, mi auguro, potremo anche approvare.

La tematica del disegno di legge è stata ampiamente approfondita da tutti noi in circa 300 ore di discussione e, tenuto anche conto dello sforzo compiuto dal comitato ristretto, non mi sembrerebbe giusto rinviare ulteriormente la definizione venendo meno alle attese degli operatori del settore. Inoltre, subito dopo la parentesi delle festività, ci attende lo esame di una serie molto numerosa di proposte, alcune di portata limitata, ma quasi tutte piuttosto dibattute; per non parlare di provvedimenti di notevole rilievo, come quello del bilancio che, in un settore come l'edilizia, risponde delle attese non solo degli operatori, ma di tutta l'economia nazionale, visto che ci troviamo a dover lottare per evitare che una grave recessione si abbatta sul nostro paese, portando con sé pesantissime conseguenze.

DE CINQUE. Desidero dare atto a lei, signor Presidente, della saggezza nel guidare i lavori ed ai relatori ed ai componenti il Comitato ristretto dell'impegno profuso nel compiere un lavoro approfondito sul testo del disegno di legge, che avrà un riflesso innegabile e profondo sulla situazione dell'edilizia abitativa del nostro paese negli anni a venire.

Esprimo, però, delle perplessità sul modo con cui si intende procedere specie riguardo alla fretta di approvare questo provvedimento così importante. Fra l'altro, lei, signor Presidente, ha detto che non è stato ancora definito il testo i commissari che non hanno partecipato ai lavori del Comitato ristretto dovranno avere pure il tempo di leggere il testo

proposto per confrontarlo con i precedenti e farsi così una propria opinione; e, mi si consenta, in poche ore non si ha la possibilità di approfondire il provvedimento.

Ieri sera ho esaminato con attenzione il testo che mi era stato consegnato nel pomeriggio, e che si diceva fosse l'ultimo; ora però si parla di un altro testo da definire in sede di Comitato ristretto: non credo che ciò sia consona ad un corretto modo di lavorare, soprattutto quando si tratta di un provvedimento così significativo.

È vero che esistono delle ragioni obiettive, nei confronti del paese e della nostra coscienza, per approvare al più presto il disegno di legge, ma credo che un breve rinvio della discussione alla prima settimana di gennaio ci potrà consentire di meditare sull'ultimo testo che il Comitato ristretto sarà in grado di predisporre fra oggi e domani, e che ci dovrà essere inviato, e sugli eventuali emendamenti da apportare allo stesso. In caso contrario, noi voteremo con la « testa nel sacco » non avendo la possibilità di riflettere sul testo. Queste affermazioni, che faccio a titolo personale, non impegnano il gruppo di cui faccio parte ed alle cui decisioni mi rimetto in pieno, però mi sembra che sia più corretto e serio procedere nel senso che ho indicato.

RIZ. Desidero preannunciare la presentazione di due emendamenti. Il primo, all'ultimo comma dell'articolo 22, tende a stralciare le parole « e le province autonome di Trento e Bolzano ».

Il secondo emendamento, aggiuntivo di un articolo, è del seguente tenore: « Per le province autonome di Trento e Bolzano, aventi competenza esclusiva in materia di edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, con finanziamenti a carattere pubblico, il ministro dei lavori pubblici, di concerto con il ministro del tesoro e d'intesa con il Presidente della giunta provinciale, integra ed accredita le quote dei finanziamenti previsti dalla presente legge, proporzionalmente alle entrate in copertura, da devolvere a ciascuna provincia autonoma in base

ai parametri indicati dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ».

TODROS. Non mi sembra che le argomentazioni addotte dall'onorevole De Cinque siano del tutto accettabili giacché, come avviene in ogni processo di formazione delle leggi, il testo base, su cui il Comitato ristretto sta lavorando per apportarvi alcuni miglioramenti e modifiche non sostanziali, è a conoscenza di tutti i colleghi essendo già stato distribuito.

Più precisamente, il testo definitivo dei primi 18 articoli verrà distribuito questa mattina; mancano gli articoli ancora da perfezionare con miglioramenti di carattere tecnico, e quelli relativi al problema del recupero del patrimonio edilizio esistente, che è l'argomento più importante e difficile. Vi sono alcune proposte del Governo, su cui si può riflettere per raggiungere un accordo tale da non innovare sostanzialmente le proposte già fatte. Per questi motivi ed anche per quelli indicati dal presidente, ritengo che possiamo compiere uno sforzo per concludere l'esame del provvedimento.

Se accettassimo la proposta avanzata dall'onorevole De Cinque, una parte dei colleghi dovrebbe rimanere per ultimare la redazione del testo da inviare poi ai commissari; tanto vale allora, se il testo viene definito entro le quattordici o le quindici, riunirci dopo per la sua approvazione.

Bisogna considerare, inoltre, che il provvedimento sarà sottoposto ad un ulteriore e approfondito esame da parte dei gruppi politici del Senato ed eventualmente ritornerà al nostro esame, se l'altro ramo del Parlamento lo modificherà.

Non si è arrivati improvvisamente a sottoporre ai colleghi una tematica nuova; anzi, il processo di formazione del provvedimento è stato ampio e complesso e si è trattato di una tematica travagliata che ci ha impegnati, sia in Commissione che in Comitato ristretto, per parecchi mesi; e, pertanto, può essere conclusa in modo dignitoso in questa seduta. Ciò an-

che considerando le polemiche che sono scoppiate all'esterno quando abbiamo approvato la legge n. 513 relativa all'edilizia sovvenzionata ed agevolata, che è in attesa del finanziamento.

Se approviamo oggi il provvedimento, possiamo concordare con le forze politiche del Senato di esaminarlo con urgenza alla ripresa dei lavori parlamentari, mentre se rinviando la discussione si manifesteranno di nuovo una serie di tentativi per perfezionare ulteriormente il provvedimento e per introdurre materie che abbiamo volutamente lasciato fuori, rinviandole ad altri eventuali provvedimenti, e in questo modo inevitabilmente si andrebbe troppo lontano nel tempo.

Per questi motivi prego l'onorevole De Cinque di non insistere sulla sua richiesta: cerchiamo di concludere oggi l'esame del provvedimento.

GIGLIA. Mi rendo conto dell'esigenza di approvare il disegno di legge, ma anche delle necessità dell'onorevole De Cinque e di altri colleghi che sono stati costretti a leggere diversi testi che, nel corso della lunga elaborazione del disegno di legge, hanno subito ampi cambiamenti.

Non ho alcuna difficoltà ad aderire alla richiesta del Presidente di rinviare la seduta alle quattordici per l'ulteriore tentativo da parte del Comitato ristretto di concludere l'esame dei rimanenti dodici o tredici articoli; però, ove il Comitato ristretto non dovesse raggiungere un'intesa, la Commissione non dovrà procedere allo esame del provvedimento rinviando così la discussione alla ripresa dei lavori parlamentari, perché non è concepibile che su una materia in cui non si trova un accordo, possano essere demandate alla Commissione, in tempi così brevi, decisioni definitive.

ASCARI RACCAGNI. Sono d'accordo sulla proposta dell'onorevole Giglia anche perché non ho mancato né ieri né oggi di esprimere le mie perplessità. Mi rendo conto che tutti noi (e soprattutto coloro che hanno lavorato attivamente a questo

provvedimento) vogliamo concludere in tempi brevi l'esame del disegno di legge, però ritengo che un esame affrettato dello stesso, così come ci è stato proposto, sia molto pericoloso. Anche chi come me auspica un rinvio dell'esame, si rende conto che si tratta di una materia che « scotta ». Non bisogna, però, sottovalutare il fatto che coloro i quali propendono per l'esame e l'approvazione immediata del disegno di legge si assumono delle grosse responsabilità, non foss'altro perché la maggior parte dei componenti della Commissione ha avuto il tempo di esaminare approfonditamente la materia oggetto del disegno di legge medesimo.

Inoltre, approvando oggi il provvedimento non faremmo altro che delegare all'altro ramo del Parlamento l'approfondimento dei problemi, cosa questa che non ritengo particolarmente ortodossa.

CASTIGLIONE. Mi rendo conto del fatto che alcuni colleghi nutrano delle perplessità in merito alla possibilità reale di approvare entro oggi il disegno di legge al nostro esame, dal momento che non è stato possibile valutare con la dovuta attenzione il lavoro del Comitato ristretto, lavoro che, in questo modo, risulterebbe ridotto nella sua portata.

D'altra parte capisco perfettamente la esigenza, prospettata dal Presidente, di approvare al più presto il provvedimento per poter venire incontro alle aspettative del paese, quanto meno sul piano politico.

Personalmente concordo con quanto detto dall'onorevole Giglia: se dovessimo renderci conto che le questioni che oggi cerchiamo di definire non fossero risolubili, sarebbe inutile una riunione della Commissione su questi punti; non servirebbe ad altro, infatti, che a prendere atto di questa impossibilità e saremmo costretti comunque a rinviare l'esame del provvedimento.

Mi auguro, pertanto, che nell'aderire alla proposta del Presidente, i colleghi abbiano attentamente valutato la portata dell'impegno che ciò comporta. Noi siamo coscienti dei limiti che una mediazione di questo tipo comporta, ciò nono-

stante se tutti concordiamo sull'opportunità di operarla e di evitare ogni possibile ripetizione o ritardo e cerchiamo di arrivare ad una soluzione per i punti rimasti in sospeso, anche il gruppo socialista si associa alla richiesta del Presidente.

PADULA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo pur comprendendo i motivi che hanno indotto alcuni colleghi ad esprimere delle perplessità sull'opportunità di approvare entro oggi il disegno di legge al nostro esame, in particolare perché non hanno avuto modo di seguire con puntualità i lavori del Comitato ristretto, invita la Commissione a voler prendere in seria considerazione la proposta avanzata dal Presidente.

D'altronde, la materia oggetto del provvedimento è stata ampiamente approfondita e dibattuto non soltanto all'interno di questa Commissione, ma anche a livello di opinione pubblica, per cui molte sono le aspettative che si sono venute a creare nelle forze sociali interessate.

È per questo motivo che il Governo chiede con forza e convinzione alla Commissione di compiere lo sforzo di concludere entro oggi l'esame del provvedimento, dal momento che in esso è contenuta una parte decisamente importante, cioè quella del rifinanziamento di vasti comparti dell'attività edilizia pubblica, fatto che, come tutti sanno, risale ad una iniziativa governativa che, essendo stata più volte rinviata, in questi giorni celebra il suo anniversario.

Il Governo ritiene che sia opportuno che le forze politiche, pur valutando il problema in base alla propria ottica politica, si associno a questo sforzo al fine di migliorare ed ampliare eventualmente il testo del disegno di legge, presso l'altro ramo del Parlamento. Non è, infatti, pensabile che un provvedimento di questa portata non subisca al Senato tutti gli opportuni approfondimenti.

Il Governo, pertanto, pur rendendosi conto del disagio espresso da alcuni colleghi, invita la Commissione a compiere questo sforzo e fa appello alla responsa-

bilità di tutte le parti politiche affinché quelle parti del testo non ancora formulate possano trovare una sistemazione sufficientemente organica, sempre nell'ambito e nel rispetto dei diversi punti di vista.

Invito, perciò, la Commissione ad accogliere la proposta avanzata dal Presidente nella convinzione che, nel quadro generale del settore edilizio, la mancata approvazione del provvedimento anche solo da parte di questo ramo del Parlamento non può che produrre effetti negativi.

DE CINQUE. Mi associo alla proposta del collega Giglia che ritengo corretta e che può, di fatto, assorbire l'altra da me avanzata.

PRESIDENTE. Visto l'andamento del dibattito ritengo che sia opportuno riconvocare il Comitato ristretto, in modo da poter trovare un punto di incontro tra le diverse posizioni espresse dai colleghi.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sospendo quindi la seduta fino alle 15,30.

La seduta, sospesa alle 10,40, è ripresa alle 15,30.

ROCELLI, Relatore. Nel riferire sul disegno di legge oggi al nostro esame viene spontaneo tornare con la memoria alla relazione introduttiva che nel marzo scorso ho svolto con riferimento al disegno di legge di iniziativa governativa che recava: « Norme sui programmi di edilizia residenziale pubblica ».

Ricordo assai bene che più che una relazione illustrativa del provvedimento allora al nostro esame, svolsi un intervento introduttivo sul tema dell'edilizia residenziale pubblica, cercando di sottoporre all'attenzione della Commissione molti nodi da affrontare e risolvere per il superamento della crisi edilizia della quale già da allora, ed anche da prima, si sottolineava il carattere di crisi di strut-

tura. Ebbene, di fronte alla complessità dei nodi da risolvere, il disegno di legge governativo parve allora a noi tutti rispondente in maniera inadeguata. Da questa constatazione ha preso le mosse l'intenso lavoro svolto dal Comitato ristretto; un lavoro impegnativo, durato nove mesi, svolto con tutte le limitazioni di supporti tecnici che i colleghi ben conoscono e che spesso essi stessi hanno lamentato. Debbo dire, però, che non è stato tempo sprecato perché è servito non solo a maturare l'idea di una vera legge di programmazione, così come pressantemente se ne sentiva l'esigenza a livello generale, ma anche perché ha registrato l'altrettanto intenso lavoro della Commissione impegnata in una lunga e ripetuta serie di audizioni nel corso delle quali sono stati ascoltati gli operatori del settore: la « Consulta della casa » (della quale fanno parte l'ANIACAP, il Movimento cooperativo, l'FLC, il SUNIA), le regioni, la Banca d'Italia, la Cassa di depositi e prestiti, l'ANIA ed i maggiori istituti di credito.

In questo periodo di tempo si acquisì anche l'importante parere del CNEL sull'argomento. Lo stesso accordo programmatico del luglio scorso poneva ancora una volta il problema della casa tra quelli da risolvere prioritariamente e, al riguardo, si definivano alcuni obiettivi da raggiungere e se ne indicavano, sia pure sommariamente, i mezzi ed i canali d'intervento, superando politicamente il problema dei tagli di bilancio necessari per il risanamento del disavanzo pubblico.

Nell'estate scorsa sono inoltre venute a maturazione talune iniziative legislative: una, imposta dal deterioramento della crisi del settore, ma che si pone come provvedimento ponte fra la legge 865 del 1971 ed il nostro disegno di legge, ed è l'ormai famoso stralcio del piano decennale per l'edilizia operata con la legge n. 513; un'altra, in attuazione degli impegni legislativi assunti con la legge 382 del 1975, il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 per il trasferimento dei poteri alle regioni anche in materia di edilizia residenziale pubblica; si è poi trova-

ta l'intesa per superare l'*impasse* — quantomeno in un ramo del Parlamento — in cui si dibatteva l'atteso provvedimento per l'equo canone; si sono infine avuti i primi provvedimenti attuativi della cosiddetta legge Bucalossi. Con tutti questi provvedimenti il piano decennale ha uno stretto rapporto ed è in questo contesto legislativo, così profondamente mutato rispetto ai primi mesi dell'anno, che si cala il nuovo schema di provvedimento per l'edilizia residenziale, profondamente rielaborato dal Comitato ristretto.

Nell'articolare il provvedimento il Comitato ha tenuto conto dei principali punti di convergenza emersi dalle audizioni cui sopra ho accennato, nonché di quelli definiti nell'accordo programmatico dello scorso luglio.

In generale, si è puntato, incrementando l'apporto dell'edilizia pubblica, ad assicurare livelli di produzione il più possibile vicini a quelli concordemente indicati come indispensabili per evitare l'ulteriore divaricazione della forbice tra la offerta di alloggi ed il saldo netto dei nuovi nuclei familiari (300 mila alloggi l'anno) e per garantire livelli di sussistenza alle strutture produttive.

Si tratta dell'ambizioso obiettivo di invertire la tendenza recessiva assunta dall'andamento della produzione, ormai in paurosa flessione.

Nella relazione al provvedimento governativo svolta nel marzo scorso accennavo, facendo riferimento alla media annuale delle abitazioni ultimate, che dalle 243.000 unità del periodo 1971-1975, si prevedeva una caduta della media annuale a circa 190.000 unità, soprattutto per la flessione del settore edilizio privato. Le previsioni di oggi sono ben peggiori, temendosi una caduta della media a livello di 150/160.000 abitazioni. Ovviamente, l'inversione di tendenza non può essere affidata al solo provvedimento sulla edilizia residenziale pubblica, dati gli obiettivi limiti del bilancio statale, ma alla organica fusione di una serie più articolata di provvedimenti che dovranno essere presi, a partire da quello dell'equo canone, ad altri, complementari, ma pur

necessari, quali quello del risparmio casa, quello per il recupero del patrimonio edilizio esistente, ed in genere quelli volti ad una energica rivitalizzazione dell'afflusso del risparmio privato al settore.

In particolare, poi, il provvedimento ha recepito i seguenti punti sui quali vi è stata ampia convergenza: definizione del quadro di programmazione e articolazione del piano decennale per archi temporali sufficientemente lunghi, sviluppandosi in programmi quadriennali e riformulazione del piano stesso ogni quadriennio, in modo da garantire un costante adeguamento del piano all'evolversi delle esigenze del settore, volte a consentire anche una programmazione industriale agli operatori; definizione puntuale delle procedure e degli adempimenti per la formazione ed attuazione del piano e previsione di soluzioni per il passaggio non traumatico e senza soluzione di continuità tra la legge n. 865 ed i suoi finanziamenti ed il nuovo piano decennale; enucleazione nell'ambito della Cassa depositi e prestiti, di una sezione autonoma destinata esclusivamente al finanziamento dell'edilizia residenziale pubblica; selezione del credito da attuarsi con norme più incisive che assicurino la priorità, nella concessione dei mutui, a quelli fruanti di contributo statale; modifiche dei meccanismi agevolati in modo da garantire una maggiore produttività delle risorse finanziarie pubbliche con riferimento alle condizioni economiche dei beneficiari; garanzia di mantenere al settore flussi finanziari quantomeno pari agli impegni assunti nel bilancio dello Stato nell'ultimo biennio.

In questo quadro, è fondamentale il ruolo istituzionale che sarà svolto dal CIPE e dal ristrutturato CER, nonché dalle regioni che garantiranno il corretto rapporto e legame tra la programmazione nazionale e quella regionale. Va altresì sottolineata la positiva funzione che ha assolto lo stralcio operato con la legge n. 513 che, garantendo anche per l'anno in corso un apporto di oltre 1.000 miliardi nell'edilizia sovvenzionata, ha costituito il ponte tra la legge n. 865 (ed i suoi rifinanziamenti del 1975) e il nuovo

piano decennale di edilizia pubblica ed in particolare il suo primo programma attuativo.

Funzione di ponte e di passaggio, per altro, non limitata al solo aspetto finanziario, ma anche a talune delle innovazioni apportate con il provvedimento al nostro esame, quali alcune definizioni di *standards* abitativi, una più attuale considerazione dei requisiti di reddito ed altre che illustrerò più avanti.

Funzione, ancora, che non si è voluto estendere in quell'occasione anche agli interventi di edilizia agevolata, proprio perché ne era allo studio la modifica ed appariva chiaramente inopportuno un loro rifinanziamento senza avere ancora un quadro certo della loro produttività e dei loro destinatari finali. Sottolineo queste osservazioni anche in polemica con certi settori e ambienti della cooperazione che hanno voluto speculare su questo tema, non considerando, invece, gli ingenti sforzi che con la legge n. 513 il Parlamento aveva fatto anche in loro favore.

Questo della modifica del sistema agevolativo è un tema sul quale ritengo meriti ancora soffermare particolarmente la nostra attenzione, perché essa, in nulla ledendo le prerogative regionali, assicura punti di riferimento certi anche a livello nazionale, che consentono una seria possibilità di programmazione degli interventi, caratteristica questa di tutto il provvedimento con il quale si dovrebbe finalmente uscire dalla logica dei provvedimenti congiunturali ed avvicinarsi ad una politica di interventi pubblici a regime nel settore edilizio.

Anzitutto è da notare che si interrompe il meccanismo di determinazione della somma mutabile fissata in una percentuale (75 per cento) della spesa ammissibile a contributo; l'articolo 13 del disegno di legge prevede un tetto massimo di mutuo ammesso al contributo fissato in ventidue milioni. Tale somma da un lato non provoca certamente un impatto traumatico con l'attuale disciplina (corrispondendo essa a circa il 75 per cento del costo medio di un alloggio, ragguagliabile a trenta milioni), dall'altro consente su-

bito di individuare un elemento di maggiore attendibilità per il calcolo degli stanziamenti occorrenti per attivare volumi di investimento predeterminati in sede di programmazione.

Tale tetto massimo, peraltro aggiornabile biennialmente sulla base delle variazioni dell'indice del costo delle costruzioni determinato dall'ISTAT, costituisce inoltre un forte stimolo al contenimento dei costi, obiettivo al quale sempre ci siamo riferiti.

È infatti di tutta evidenza che, potendo il mutuo arrivare a coprire anche il 100 per cento delle spese per l'acquisto dell'area e per la costruzione, gli operatori saranno indotti a ricercare soluzioni tecniche e costruttive che consentano la massima copertura del costo dell'abitazione con le somme prese a mutuo, superandosi con ciò stesso molti degli attuali problemi di questo particolare mercato edilizio.

Va infine, sottolineato che una doverosa considerazione delle possibilità economiche del paese ha imposto un ridimensionamento, peraltro ragionevole, degli *standards* dimensionali degli alloggi, che non potranno in ogni caso superare i 95 metri quadrati di superficie utile.

Altra importante modifica (articolo 18) riguarda la misura delle agevolazioni concedibili che è stata maggiormente articolata per più scaglioni di reddito (anch'essi aggiornabili biennialmente).

In particolare sono previste le seguenti misure agevolative per le varie fasce di reddito: mutui al 3 per cento per alloggi costruiti da enti pubblici da assegnare in locazione, o da assegnare a soci di cooperative a proprietà indivisa con reddito fino a 6 milioni annui; mutui al 4,5 per cento per redditi fino a 6 milioni annui, mutui al 6,50 per cento per redditi da 6 a 8 milioni annui, mutui al 9 per cento per redditi da 8 a 10 milioni annui per alloggi da cedere in proprietà e realizzati da enti, cooperative a proprietà divisa, imprese di costruzioni e loro consorzi, privati.

Per la individuazione delle varie fasce di reddito sono, inoltre, da tener presenti le disposizioni dell'articolo 17 che preve-

dono un abbuono di lire 500.000 per ogni figlio a carico fino ad un massimo di tre ed un abbuono del 25 per cento per i redditi da lavoro dipendente.

In base a queste disposizioni si avrebbero, in corrispondenza ai redditi previsti per le diverse fasce, i seguenti redditi reali: 8 milioni, 10,7 milioni e 13,3 milioni annui, aumentati rispettivamente di lire 500.000 per ogni figlio a carico.

Il reddito da tener presente è quello complessivo del nucleo familiare conseguito nell'anno antecedente alla assegnazione o all'acquisto, quale risulta nella dichiarazione cumulativa dei redditi, o dalla dichiarazione presentata da tutti i componenti il nucleo familiare (articolo 18 ultimo comma).

È infatti previsto il diritto a conservare l'assegnazione dell'alloggio nel caso di superamento della massima fascia di reddito; naturalmente in questo caso si prevedono opportuni meccanismi di rimborso.

A questa maggiore articolazione della misura delle agevolazioni si affianca, inoltre (articolo 16), l'indicazione biennale, dopo un primo periodo quadriennale di franchigia, dei tassi agevolati a carico del mutuatario, nella misura massima del 75 per cento delle variazioni dell'indice del costo della vita.

L'insieme di queste modifiche rende più produttivo l'intervento dello Stato con contributi sugli interessi dei mutui oltre che, come già accennato, di più agevole programmazione.

Infatti il nuovo sistema proposto aumenta notevolmente la produttività della spesa pubblica in termini di abitazioni realizzabili o, per converso, a parità di abitazioni realizzate riduce sensibilmente l'impegno finanziario dello Stato.

Per effetto di ciò non è più possibile, come per le precedenti leggi di finanziamento, ipotizzare dei moltiplicatori predeterminabili che esprimano in maniera esatta le capacità produttive del provvedimento.

Si possono nondimeno formulare delle valutazioni sulla base di talune ipotesi che potrebbero essere le seguenti: ripartizione

degli stanziamenti in misura eguale per classi di redditi e per prezzo dell'alloggio; previsione dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo del 10 per cento annuo per l'intero periodo di ammortamento del mutuo; utilizzazione dell'intero ammontare del mutuo previsto dal provvedimento (20 milioni in media); aumento del prezzo dell'abitazione al variare delle categorie di reddito (da un minimo di 23,5 ad un massimo di 30,8 milioni).

Sulla base di tali ipotesi, si può quantificare la maggiore produttività del nuovo meccanismo di agevolazione che, in termini reali, dovrebbe passare dal 14,63 attuale a circa il 17,48, con un aumento del 19 per cento.

Notevolmente maggiore, invece, risulta l'aumento della produttività degli stanziamenti per lo Stato. In termini monetari, infatti, l'impegno complessivo dello Stato, in rapporto al prezzo dell'investimento realizzato, risulta secondo i meccanismi previsti dal programma decennale pari, in media, allo 0,84 rispetto all'1,73 che deriva dai meccanismi agevolativi previsti dalle attuali leggi di finanziamento. In pratica lo Stato interviene con minor contributo rispetto al passato ottenendo gli stessi risultati.

Il confronto fra i due indici pone chiaramente in evidenza come, a parità di risorse finanziarie impiegate, lo Stato può promuovere, con le nuove forme previste dal programma, una produzione doppia rispetto a quella ottenuta in base alle attuali leggi di finanziamento.

Con riferimento agli impegni finanziari, per quanto riguarda l'edilizia sovvenzionata per il quadriennio programmato è prevista una spesa di 3.500 miliardi. Per quanto riguarda l'edilizia agevolata e convenzionata sono previsti stanziamenti di 280 miliardi per lo stesso periodo, oltre che di 20 miliardi per il 1977 e il 1978 per il completamento delle iniziative già beneficiarie di contributi autorizzati da leggi precedenti o per nuove iniziative la cui domanda sia stata presentata entro i termini stabiliti dalla legge n. 166 del 1975.

Un altro limite di impegno di 30 miliardi è previsto ai fini della concessione di contributi per il pagamento degli interessi sui mutui stipulati dai lavoratori agricoli per la costruzione, ampliamento e riattamento di fabbricati rurali ad uso di abitazione.

Gli stanziamenti previsti per l'edilizia agevolata e convenzionata, nel loro complesso, possono promuovere investimenti per più di 5.000 miliardi, per il periodo 1978-1981. Queste valutazioni si basano sull'ipotesi che gli stanziamenti si ripartiscano in parti uguali fra le diverse categorie di redditi e che la copertura del mutuo non avvenga sempre al massimo previsto, ma possa anche subire alcune variazioni. Si ha quindi buona ragione di ritenere che nel prossimo quadriennio la mano pubblica potrà contare su investimenti, nelle varie forme, per circa 9.000 miliardi.

Per quanto riguarda le agevolazioni per i lavoratori agricoli, con i 30 miliardi stanziati all'articolo 26, si stima sia possibile realizzare circa 480 miliardi di costruzioni.

Il numero complessivo di abitazioni realizzabili con gli stanziamenti previsti dal programma decennale nelle diverse forme di edilizia sovvenzionata e a contributo, è da stimare, nel periodo 1977-1981, in circa 393 mila. In particolare 160 mila abitazioni (40 mila all'anno nel quadriennio 1978-1981) possono essere promosse con spese a totale carico dello Stato e 200 mila circa dalle agevolazioni previste per l'edilizia convenzionata, nella misura di 45 mila alloggi all'anno, sempre nello stesso quadriennio. Si ipotizzano, inoltre, in circa 30 mila, le abitazioni rurali nuove, risanate o ristrutturate.

Devo far rilevare che queste valutazioni sono state effettuate in termini monetari, senza cioè tener conto dell'aumento dei costi di costruzione e di altri oneri, nell'intento di fornire una indicazione di massima circa le dimensioni dell'impegno pubblico nel settore dell'edilizia residenziale.

Onorevoli colleghi, come avrete potuto riscontrare da questa sommatoria, fret-

tolosa e, soprattutto, incompleta relazione, il provvedimento al nostro esame è, senza dubbio, notevolmente diverso da quello che incominciammo a discutere nel marzo scorso. È un testo completamente rielaborato, alla cui stesura ha collaborato in particolare il Ministero dei lavori pubblici, facendosi carico degli orientamenti espressi nel Comitato ristretto dalle forze politiche e dai relatori. Il testo deve ancora essere perfezionato, soprattutto per la parte riguardante il recupero del patrimonio su questo grave e scottante problema, reputando serio « non porre il carro davanti ai buoi »; si tratta comunque di un problema per il quale non si può parlare soltanto di questioni di coordinamento, che esistono invece per tutti gli altri articoli.

Vi è però ancora un problema da risolvere che riguarda le norme finali; anche su di esse esprimo riserve, finché non saranno risolte alcune questioni che vanno anch'esse al di là di un semplice fatto di coordinamento.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
BOTTA

ROCELLI, *Relatore*. Sia io, sia l'altro relatore, l'onorevole Alborghetti, intendiamo verificare queste situazioni nell'ambito di una materia organica e determinata, affinché veramente il provvedimento possa fare riferimento a considerazioni globali e non ad alcuni punti di massima, sia pure rilevanti. È questo il motivo per cui personalmente — in questo caso non parlo anche a nome dell'onorevole Alborghetti — esprimo delle forti perplessità in proposito. Mi sento tuttavia di affermare che i problemi che abbiamo di fronte possono essere celermente risolti, anche se, necessariamente, è richiesto un certo periodo di tempo, sia pur breve.

Consentitemi ora alcune considerazioni finali. Il testo oggetto di questa mia relazione potrebbe essere ulteriormente completato e perfezionato; esso, infatti, non soddisfa l'ambizione che il collega Alborghetti ed io avevamo coltivato in

tutti questi mesi di lavoro. Per il momento, però, si impone con urgenza la necessità di varare il provvedimento così com'è, coordinandolo e migliorandolo nella forma, anche per le aspettative che abbiamo sollevato ed anche perché le prospettive che abbiamo di fronte devono tendere ad accelerare il varo di questo provvedimento.

Sono perciò certo, onorevoli colleghi, che presto torneremo sulla materia per occuparci di altri temi che non abbiamo ritenuto, a causa dell'urgenza, di poter inserire nel contesto del piano decennale, perché la loro definizione avrebbe comportato un'estensione dei tempi parlamentari, incompatibile con la necessità di dare al settore impulsi capaci di reinnescare livelli di produzione che garantiscano, quanto meno, la soddisfazione dei bisogni minimi.

Dovremo pertanto tornare sul tema del risparmio-casa, che nelle consultazioni del maggio scorso svolte dalla Commissione, era stato indicato come uno dei possibili canali finanziari aggiuntivi da attivare. Dovremo tornare a discutere di un provvedimento per favorire e stimolare gli interventi di recupero e di risanamento del patrimonio edilizio esistente.

Onorevoli colleghi, nel raccomandare una sollecita conclusione dell'iter parlamentare del provvedimento, non resta che auspicare che esso non incontri, nella sua attuazione pratica, quelle stesse resistenze che ha incontrato la legge n. 865 del 1971.

L'auspicio appare tanto più realistico se si considera che molti degli organi chiamati ad operare nel nuovo sistema hanno già una esperienza concreta, anche se parzialmente diversa, degli adempimenti che sono chiamati a svolgere. Le regioni dovranno, invece, per molti adempimenti condurre nuove esperienze.

Voglio qui esprimere piena fiducia sul fatto che la nuova articolazione amministrativa saprà dare un esempio di efficienza qualificante.

Per quanto riguarda le strutture produttive, dopo l'attuazione dei provvedi-

menti di emergenza del 1975, va dato per acquisito il loro apporto di capacità sia operativa che professionale.

Concludo, quindi, con la fiducia che il provvedimento possa segnare l'inizio di una politica finalmente a regime dell'intervento pubblico nell'edilizia e che, nello stesso tempo, possa avere, anche nell'immediato, grazie alle prospettive che esso apre e alle disposizioni dell'ultimo titolo, un effetto congiunturale per la ripresa del settore.

Su tutto questo complesso di problemi vi è un'intesa più che di massima. Il problema della casa, infatti, attende da noi una soluzione in linea con le attese che in questo frattempo si sono formate.

Gravidi di questa responsabilità e soprattutto con l'attenzione rivolta ai lavoratori e alle classi meno abbienti, sentiamo il dovere di fornire risposte meditate, responsabili e politicamente qualificate. Ho la convinzione che con questo provvedimento lo stiamo facendo. È per questo che propongo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge n. 1000-bis, nel testo del Comitato ristretto.

ALBORGHETTI, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere a quanto detto dall'onorevole Rocelli.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Rocelli per la sua relazione, augurandomi che essa sia stata l'ultima, almeno in questo ramo del Parlamento, in tema di piano decennale per l'edilizia residenziale pubblica. Per dare tempo ai colleghi di approfondire le valutazioni emerse nella relazione, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 16, è ripresa alle 17,30.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PEGGIO

GUARRA. Prendo brevemente la parola per dichiarare l'astensione del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale sul provvedimento al nostro esame.

Ci rendiamo conto dell'esigenza della approvazione di una legge che determini il finanziamento nell'edilizia economica e popolare; riteniamo, però, che questo disegno di legge, soprattutto per la parte finanziaria, non sia adeguato alle esigenze del paese.

Abbiamo sempre lamentato che da alcuni anni a questa parte — esattamente dal 1964, quando ebbe inizio la politica del governo di centro-sinistra — proprio in questa Commissione sia iniziata una guerra contro l'edilizia: i provvedimenti che, nel corso degli anni, sono stati sottoposti alla nostra approvazione hanno sempre teso a creare vincoli, a frapporre ostacoli agli investimenti nell'edilizia. Basti pensare alla legge n. 10, a quella speciale per le locazioni di immobili urbani, a quella, tutt'ora in discussione, sull'equo canone per rendersi conto della giustezza di quanto ho testé affermato.

È evidente, per altro, che, se gli investimenti nel settore dell'edilizia privata vengono a mancare, devono necessariamente aumentare le somme stanziato dallo Stato a favore di quella economica e popolare.

Ricordo a me stesso, prima che agli altri, che nel piano quinquennale di sviluppo approvato dal Parlamento nel 1966 si parlava di una incidenza dell'edilizia pubblica del 25 per cento, a fronte di un totale di 350 mila alloggi ogni anno. Oggi l'edilizia pubblica incide solo su una percentuale del 7-8 per cento, mentre il totale degli alloggi si è abbassato a 160 mila unità. È evidente che, in seguito a questo, sono aumentate le esigenze dell'edilizia economica e popolare.

Il disegno di legge al nostro esame, dati i problemi che ho appena esposto, mi sembra perciò inadeguato alla situazione, in particolare per alcuni aspetti demagogici e velleitari che presenta. È questo il motivo per il quale, come ho già detto, il mio gruppo si asterrà dalla votazione di questo disegno di legge.

CIUFFINI. Vorrei innanzitutto notare che l'approvazione di questo disegno di legge coronerà la fine di un anno che, al-

meno per le materie di competenza della nostra Commissione, è stato molto impegnativo e che si era aperto con l'approvazione della legge n. 10 sui suoli.

Nel corso dei lunghi lavori che hanno preceduto la stesura di questo testo, ormai definitivo, abbiamo avuto modo di cogliere una serie di indicazioni che sono emerse nel paese e ci siamo resi conto del fatto che questo provvedimento non sarà certo in grado di avviare un nuovo corso dell'edilizia — l'unica cosa che, a giudizio di alcuni, sarà in grado di risollevare le sorti dell'economia nel nostro paese —, in quanto la situazione che si è registrata quest'anno — mi riferisco al minimo storico delle abitazioni realizzate, cioè 160 mila — non può certo essere sanata con un solo provvedimento. Voglio anche dire, però, con chiarezza, che a questo minimo storico non ci siamo certo arrivati a causa della legge n. 10 sui suoli, che è entrata in vigore solo per questo anno, mentre nel periodo di transizione prima della sua entrata in vigore sono state rilasciate moltissime concessioni edilizie; né di questa situazione si può imputare la nuova disciplina sull'equo canone, che non è ancora operante, essendo stata approvata solo dall'altro ramo del Parlamento. Bisogna concludere, a mio avviso, che il minimo storico raggiunto nel corso del 1977 è dovuto ad una serie di fattori che preesistevano.

L'opera alla quale ci siamo accinti cambiando radicalmente un disegno di legge ampiamente insufficiente rispetto ai fini che ci si era proposti, tende a modificare le condizioni strutturali che hanno portato l'edilizia nazionale nell'attuale situazione, tanto che il numero degli alloggi costruiti è pari soltanto alla metà della nuzialità complessiva annuale nel nostro paese. Stiamo quindi varando un provvedimento legislativo che in qualche misura si propone di cambiare il modo di fare edilizia nel nostro paese, e nell'affermare il principio che solo una significativa quota di intervento pubblico può aprire all'industria edilizia un nuovo mer-

cato, finora chiuso: il mercato costituito da tutti quegli italiani che non hanno ancora potuto accedere al bene-casa per tutti i ben noti fenomeni che si sono verificati, quali l'aumento enorme dei costi di produzione, ecc.

Come è stato detto nella conferenza della cooperazione tenutasi nel febbraio del corrente anno, compito del legislatore è quello di colmare il baratro esistente tra le possibilità di acquisto delle classi sociali più deboli ed il costo della casa. Il piano decennale si pone pertanto in una duplice dimensione, dal momento che da una parte cerca di valorizzare la capacità di spendere della fascia sociale più debole, mentre dall'altra si studia di diminuire in qualche misura il costo dell'abitazione.

In questo duplice senso le norme che compongono il testo del provvedimento in esame non sono certo irrilevanti, né di poco momento.

In primo luogo merita di essere evidenziata l'introduzione delle fasce di reddito, un principio nuovo, dal momento che finora ci siamo mossi sulla linea del reddito unico; ora la situazione è diversa, perché attraverso i contributi differenziati permettiamo anche alle fasce sociali meno abbienti di adire al bene-casa. Si può parlare pertanto di introduzione, in questo provvedimento, di una nuova politica sociale, di cui il provvedimento stesso rappresenta l'avvio.

Ricordo poi in modo particolare l'importanza della norma che fissa un tetto massimo alla classe delle abitazioni, con la quale abbiamo creato un sistema nuovo ed originale — che si può definire innovativo — che fissa nella cifra di 22 milioni l'ammontare massimo dell'intervento dello Stato su ciascuna abitazione. In questo modo, con la fissazione del limite massimo di importo mutuabile, abbiamo lasciato la scelta al soggetto interessato, perché chi riuscirà a farsi un'abitazione con un importo pari o minore di 22 milioni potrà usufruire al 100 per cento del contributo statale, mentre coloro che vorranno farsi una casa con un importo su-

periore dovranno a tal fine fare intervenire una quota di risparmio privato.

Il beneficio di questa nuova soluzione è duplice perché mentre da un lato consentiamo a chi ne ha bisogno di farsi una casa senza pagare il pedaggio di un forte anticipo, dall'altro consentiamo l'afflusso di una certa quantità di risparmio di coloro che vogliono costruirsi un'abitazione con un costo superiore ai 22 milioni.

Un altro elemento significativo di questo piano decennale è rappresentato dall'introduzione delle norme relative al recupero del patrimonio edilizio; il fatto di affrontare contestualmente, nell'ambito di una programmazione organica decennale, d'accordo con le regioni ed i comuni, una questione tanto importante come quella del recupero, significa aver dato una risposta positiva a tutto un insieme di problemi politici e culturali inquadrati nella problematica di fondo degli ultimi dieci anni.

Ritengo pertanto di poter anticipare un giudizio positivo su questa legge, anche se certo non rappresenta l'*optimum* dal momento che in essa rileviamo tuttora una serie di carenze, ed anche se per giungere alla formulazione dell'attuale suo testo siamo dovuti scendere a dei compromessi.

A parte alcune manchevolezze, riteniamo infatti che essa possa rappresentare un passo qualificante per un nuovo processo edilizio nel nostro paese, per risolvere i problemi abitativi, ed avviare una nuova politica sociale, tecnica e territoriale.

CASTIGLIONE. Siamo finalmente alla conclusione di un lungo e fitto confronto tra le forze politiche, per cercare di definire uno strumento di intervento valido soprattutto per quel settore dell'edilizia che ha maggiormente risentito delle conseguenze della crisi, e delle carenze che essa ha determinato. Evidentemente la necessità di fornire, entro un termine che ci eravamo prefissati, una risposta ad attese tanto pressanti, ha fatto sì che certi

problemi che avrebbero richiesto una maggiore meditazione, soprattutto per alcune difficoltà di impostazione iniziale, abbiamo dovuto invece trovare una soluzione affrettata.

A parte questo ritengo tuttavia che il risultato complessivo sia da giudicare abbastanza positivamente. Inoltre siamo in prima lettura della legge, ed eventuali carenze che il serrato ritmo di lavoro che ci siamo imposti può aver determinato nel testo, potranno trovare al Senato quella soluzione che in questa sede non abbiamo avuto il tempo di definire.

Il lavoro da noi compiuto è sostanzialmente positivo, perché alcuni nodi sono stati sciolti, sono state operate delle scelte sulla linea della programmazione degli interventi nel settore dell'edilizia e su quella della determinazione dei criteri per il ricorso alle agevolazioni ed al mutuo, e soprattutto perché abbiamo evidenziato alcune esigenze reali — rifacendoci a dei capisaldi della legge n. 865 — per cercare di sbloccare la situazione e dare nuovi incentivi agli interventi nel settore dell'edilizia.

Abbiamo, nel corso dei lavori del comitato ristretto, cercato di riflettere su alcuni elementi propri della pianificazione edilizia, evidenziando come certe incontestabili esigenze presenti nel settore non ci debbano portare a pericolose modifiche di principi che sono frutto di confronti tra le forze politiche, e di un attento ed approfondito lavoro. Seguendo tale linea, è stato mantenuto il principio in base al quale le sovvenzioni ed agevolazioni devono avvenire entro l'ambito della legge n. 167, ed è stato rinviato ad altro momento il problema relativo alla revisione dell'articolo 35 della legge n. 865.

La fase più tormentata, che è stata forse quella relativa all'introduzione delle norme per il recupero edilizio, è durata sino all'ultimo momento, anche quando il tempo stringeva e sentivamo di dover concludere.

Mi pare che il testo conclusivo, se non interverranno ulteriori proposte di modifica, sia sufficiente (in tempi così ristretti

non si poteva pretendere di predisporre una normativa compiuta ed organica nel settore del recupero del patrimonio edilizio esistente) ad avviare interventi programmatici in tale direzione. Questo traguardo, che mi sembrava importante, ritengo che sia stato raggiunto o possa essere raggiunto con la normativa elaborata dal Comitato ristretto.

In conclusione, il testo che ci accingiamo ad approvare, anche se presenta qualche scompenso cui si potrà rimediare in sede di coordinamento finale (anche il Senato in seconda lettura vi potrà provvedere), costituisce una prima importante risposta per il paese, gli operatori ed i cittadini, che sentono fortemente la esigenza di una presenza e di un intervento pubblico rinnovato nel settore della casa; e, pertanto, questo sforzo deve essere nel complesso giudicato positivamente dalla Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ALBORGHETTI, Relatore. Dopo le diverse discussioni che si sono tenute in Commissione su questo tema, credo che si debbano ricordare alcune cose fondamentali.

Si è affermato più volte in questa Commissione che la legge n. 10, il piano decennale e l'equo canone (quest'ultimo provvedimento interesserà molti componenti della Commissione lavori pubblici) dovevano avere un'impostazione unitaria. Credo che, nonostante le difficoltà e gli scompensi di cui alcuni colleghi hanno parlato con fondamento, si sia realizzato o stia per realizzarsi un collegamento tra questi provvedimenti e che, in sostanza, si affermi una loro impostazione unitaria, che impone al piano decennale di essere una legge di programmazione e non di semplice finanziamento.

Questa caratteristica del disegno di legge, come hanno rilevato con molta chiarezza i colleghi Ciuffini e Castiglione, credo che debba essere posta al centro

della nostra attenzione, perché anche se essa può non essere il più appariscente può essere una delle più significative al fine di affrontare e risolvere il problema della casa. In altri termini, la crisi della edilizia, così grave, acuta e crescente in Italia, dovrebbe mettere in moto un meccanismo che, attraverso la quantità e la qualità dell'intervento pubblico, sappia cambiare gradualmente, ma in modo significativo, il modello di sviluppo del nostro paese anche in questa direzione.

Credo che il significato informatore del provvedimento sia stato posto in luce nel corso della discussione e, come hanno rilevato alcuni colleghi, sono presenti in esso scompensi, incertezze e forse anche alcune smagliature. Penso che ciò sia tipico non solo del modo di fare le leggi, ma anche di un momento politico così complesso in cui l'incontro delle volontà, che non sempre si presenta semplice e facile, è diventato un fatto assolutamente necessario.

I contenuti del provvedimento sono stati ricordati dal relatore Rocelli e anche da altri colleghi. Ricordo oltre alla programmazione, il discorso sull'assetto istituzionale, e cioè il ruolo del CIPE, delle regioni e del CER. Ho sottolineato questo punto, perché siamo in presenza di uno dei primi importanti provvedimenti legislativi che viene approvato dopo il decreto del Presidente della Repubblica n. 616. Tale decreto ha creato una nuova situazione ed anche l'esigenza di legiferare in modo diverso, e credo che con il provvedimento al nostro esame si cominci a procedere in questa direzione.

Il meccanismo di agevolazione, così riformato, risponde alle esigenze del movimento cooperativo in particolare ed in generale a quelle degli italiani che soffrono il problema della casa in modo rilevante. A questo riguardo è significativo che il meccanismo di agevolazione cerchi di raggiungere due obiettivi, che solo in apparenza sono contrastanti: da un lato dare possibilità più costruttive al paese e dall'altro fare in modo che ciò non significhi sperpero di risorse pubbliche. Indubbia-

mente le soluzioni potevano essere tante, ma quella che abbiamo trovato nei contributi decrescenti dello Stato è una risposta positiva, anche se non l'unica, che va in direzione delle esigenze che ho sottolineato.

Il forte impulso all'edilizia pubblica che deriva da questo provvedimento non ci porta ancora nell'ambito del modello dei paesi europei, ma ci stacca dal livello vergognoso del passato; ci porta in una situazione in cui possiamo pensare che l'edilizia pubblica non sia soltanto qualche cosa di residuo degli interventi generali del paese, ma sia qualcosa che abbia un suo peso specifico e che, attraverso la normazione tecnica, possa costituire un momento di aggregazione della domanda e dell'offerta, e quindi un elemento di razionalizzazione complessiva del mercato edilizio.

Nel provvedimento sono stati introdotti diversi punti: le norme tecniche di accelerazione ed un discorso nuovo ed importante sul recupero del patrimonio edilizio esistente. Si chiarisce finalmente che sono i comuni a dover intervenire; si creano nuove possibilità di intervento ed il convenzionamento all'interno dei centri storici potendo così salvaguardare le esigenze del mantenimento degli strati sociali più deboli in questi centri; si cerca, infine, di tracciare una nuova strada che non sarà conclusa con questo provvedimento, ma sulla quale il coraggio della novità e della riforma deve prevalere rispetto alla paura di qualsiasi cambiamento.

Credo che sul nuovo testo del disegno di legge si possa dare un giudizio complessivamente positivo. L'onorevole Rocelli ed io, forse in quanto relatori del provvedimento, ci rendiamo conto più degli altri colleghi dei limiti dello stesso, ma proprio per questa ragione siamo in grado di dire che il suo valore complessivo è positivo.

Concludendo, ringrazio tutti i colleghi che hanno partecipato ai lavori del Comitato ristretto per la stesura del provvedimento, il presidente ed il sottosegretario

che è stato costantemente presente e qualche volta particolarmente efficace su alcune questioni.

Credo che il nostro modo di lavorare, considerando anche alcune obiezioni che sono state mosse sulla vicenda del piano decennale, debba essere impostato in futuro tenendo conto di questa esperienza. Sarebbe sbagliato, infatti, se una esperienza così importante restasse lettera morta.

PADULA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Credo che sia doveroso dare atto a lei, signor Presidente, e a tutti i colleghi della Commissione, in particolare ai componenti il Comitato ristretto, dell'impegno, della competenza e anche della passione con cui si è proceduto alla formulazione del testo. Il Governo, a sua volta, ha seguito e collaborato a questo lavoro che considera significativo anche per la conferma del modulo programmatico, che era stato introdotto nel disegno di legge originario, pur se in forma meno completa rispetto al testo elaborato dal Comitato ristretto. Il Governo aveva indicato nella strategia, che ha ricordato il relatore Alborghetti, strettamente collegata all'introduzione del nuovo regime dei suoi edificatori, insieme ad una politica di controllo dei fattori speculativi che pesano sull'utilizzazione del godimento degli alloggi nel nostro paese, un indirizzo politico che trova nell'approvazione di questo provvedimento uno dei suoi momenti più importanti, sia per l'aspettativa dei produttori, sia per quella degli utenti che vengono così soddisfatte. Si tratta di un rilancio fiducioso della politica della casa nel quadro di una sempre più completa e generalizzata disciplina urbanistica e di una corretta gestione di tale politica da parte delle regioni e degli enti locali che possono usufruire di modelli efficienti, utilizzabili sempre nel rispetto di una autentica imprenditorialità edilizia.

I dati relativi alla crisi edilizia sono noti a tutti, per cui non è il caso di ricordarli in questa sede; ciò pone oggi a

noi e domani ai colleghi dell'altro ramo del Parlamento il dovere di far sì che il disegno di legge in oggetto entri il più presto possibile in vigore.

Il Governo considera positive le correzioni al testo originario proposte dal Comitato ristretto; in particolare voglio riferirmi alla convergenza di opinioni che alla fine di un difficile e contrastato dibattito è stata raggiunta in merito alla salvaguardia, alla rivalutazione e riutilizzazione del patrimonio edilizio già esistente. Il Governo si rende conto che si tratta ancora di un risultato parziale, ma il fatto di essere già arrivati ad una sistemazione legislativa del problema è di per sé importante.

Il Governo, nel corso dell'ultimo anno, si era impegnato affinché quest'argomento venisse affrontato dal Parlamento. Due anni fa si svolse, infatti, una conferenza sui centri storici che concluse i propri lavori indicando dei principi ai quali la salvaguardia di quelli avrebbe dovuto essere improntata e che servirono a mettere in movimento un processo che non si esaurisce all'interno delle singole disposizioni di legge, ma postula una sperimentazione che, se può lasciare qualche motivo di incertezza, non potrà che essere il predellino di lancio di più incisive disposizioni per il futuro. Senza sperimentazione non è pensabile che quella frontiera particolarmente aspra che è l'assetto di una città — comune a tutti i paesi — possa essere abbattuta.

Il Governo, ringraziando i colleghi per l'impegno dedicato all'approfondimento della materia ed in particolare il presidente e i relatori, invita ancora una volta la Commissione ad approvare il disegno di legge, in modo che possa al più presto diventare legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo predisposto dal Comitato ristretto. Poiché ai primi tre articoli non sono stati presen-

tati emendamenti li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

TITOLO I

PIANO DECENNALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE — ORGANI E FUNZIONI

ART. 1.

(Contenuti del piano).

A partire dall'anno 1978 è attuato un piano decennale di edilizia residenziale riguardante:

a) gli interventi di edilizia sovvenzionata diretti alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio abitativo degli enti pubblici;

b) gli interventi di edilizia convenzionata e agevolata diretti alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio esistente;

c) l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate agli insediamenti residenziali.

Il piano indica e quantifica le risorse finanziarie e creditizie da destinare all'edilizia residenziale pubblica e determina i criteri per la loro gestione coordinata, tenuto conto delle linee generali di intervento nel settore dell'edilizia residenziale indicate dal CIPE.

Il piano decennale definisce il programma operativo per il primo quadriennio ed è soggetto a revisione ogni quattro anni.

Sulla base del piano nazionale le regioni formulano propri programmi quadriennali e progetti biennali di intervento.

Alla relazione previsionale e programmatica ed alla relazione generale sulla situazione economica del Paese, è allegata una relazione sull'andamento del settore edilizio e sullo stato di realizzazione dei programmi di edilizia residenziale.

(È approvato).

ART. 2.

(Competenze del CIPE).

Il CIPE approva il piano nazionale decennale e i relativi programmi quadriennali e, previo parere della Commissione

consultiva interregionale per la programmazione economica:

a) determina le linee d'intervento nel settore dell'edilizia residenziale, secondo gli obiettivi della programmazione economica nazionale, con particolare riguardo al soddisfacimento dei fabbisogni abitativi prioritari, alla riduzione dei costi di costruzione e di gestione e all'esigenza di industrializzazione del settore;

b) indica e quantifica le risorse finanziarie da destinare all'edilizia residenziale;

c) determina la quota minima degli incrementi delle riserve tecniche degli istituti di previdenza e delle imprese di assicurazione da destinare al finanziamento dell'edilizia convenzionata ed agevolata, anche attraverso la sottoscrizione di titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti nonché da altri istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica;

d) determina i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori d'intervento;

e) indica i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le regioni e stabilisce la quota minima degli interventi da destinare ai territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, che approva il testo unico delle norme sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

f) delibera, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale, la misura dei tassi e gli aggiornamenti di cui alla lettera o) dell'articolo 3 della presente legge;

g) determina la quota, non superiore al tre per cento, dei finanziamenti complessivi, da destinare all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruente di contributo dello Stato e ad iniziative di ricerca e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale;

h) determina, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale, i criteri generali per le assegnazioni e per la fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica.

Per il biennio 1978-79 si provvede alla formulazione ed attuazione del programma secondo quanto previsto dal successivo articolo 35.

(È approvato).

ART. 3.

(Competenze del Comitato per l'edilizia residenziale).

Il Comitato per l'edilizia residenziale, sulla base degli indirizzi programmatici indicati dal CIPE:

a) predispone il piano decennale, i programmi quadriennali e le eventuali revisioni;

b) provvede alla ripartizione dei fondi tra le regioni;

c) indica i criteri generali per la scelta da parte delle regioni delle categorie degli operatori, in modo da garantire programmi articolati in relazione alle varie forme di intervento;

d) adotta le opportune determinazioni in ordine alle modalità di erogazione dei flussi finanziari;

e) effettua periodiche verifiche sulla attuazione dei programmi, con particolare riguardo alla utilizzazione dei finanziamenti e al rispetto dei costi di costruzione consentiti;

f) effettua la raccolta e la elaborazione dei dati relativi alla edilizia residenziale con particolare riguardo alle determinazioni del fabbisogno abitativo;

g) propone al CIPE i criteri per l'assegnazione e per la fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica;

h) promuove e coordina, a livello nazionale, la formazione e la gestione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruente del contributo dello Stato;

i) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici;

l) determina le modalità per il finanziamento, l'affidamento e la realizzazione, da effettuarsi anche direttamente da par-

te delle regioni, dei programmi di cui al precedente articolo 2, lettera g);

m) determina le modalità per l'espletamento di concorsi, da effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni, per l'abilitazione preventiva, sulla base dei requisiti di qualità e di costo predeterminati, di prodotti e materiali da porre a disposizione dei soggetti che attuano i programmi;

n) stabilisce periodicamente i limiti massimi, che le regioni devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli interventi;

o) propone al CIPE la revisione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 e del secondo comma dell'articolo 18, della misura dei tassi e dei limiti di reddito per gli interventi di edilizia residenziale assistita dal contributo dello Stato, sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell'ISTAT, nonché la misura dell'aggiornamento previsto dal secondo comma dell'articolo 14;

p) redige una relazione annuale, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 luglio 1977, n. 407, sullo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale e sulle previsioni di intervento;

q) riserva il due per cento dei finanziamenti complessivi per sopperire con interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale alle esigenze più urgenti, anche in relazione a pubbliche calamità.

Il Comitato per l'edilizia residenziale determina i criteri e le modalità di impiego, anche in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello stato e sulle opere di conto dello Stato, dei finanziamenti previsti dalla lettera g) del precedente articolo 2 e di quelli destinati ad interventi straordinari in cui al punto q) del presente articolo.

Le deliberazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, ad eccezione di quelle relative all'esercizio di funzioni consultive, sono rese esecutive con provvedimento del suo presidente.

(È approvato).

Do lettura del successivo articolo:

ART. 4.

(Attribuzioni delle regioni).

Le regioni, per le finalità di cui all'articolo 1, provvedono in particolare a:

a) individuare il fabbisogno abitativo nel territorio regionale, distinguendo quello che può essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e quello da soddisfare con nuove costruzioni; nonché il fabbisogno per gli insediamenti rurali nell'ambito dei piani di sviluppo agricolo;

b) formare programmi quadriennali e progetti biennali di intervento per l'utilizzazione delle risorse disponibili, includendovi anche eventuali stanziamenti integrativi disposti da loro stesse;

c) ripartire gli interventi per ambiti territoriali di norma sovracomunali, assicurando il coordinamento con l'acquisizione e urbanizzazione delle aree occorrenti all'attuazione dei programmi;

d) individuare gli operatori secondo i criteri di scelta precisati nel successivo articolo 21;

e) esercitare la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie, comunque fruente di contributi pubblici, ed accertare il possesso dei requisiti nei beneficiari di interventi assistiti da contributi dello Stato;

f) formare e gestire, a livello regionale, l'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruente di contributo statale, sulla base dei criteri generali definiti dal CER;

g) definire i costi massimi ammissibili, nell'ambito dei limiti di cui alla lettera n) del precedente articolo 3, dandone contestuale comunicazione al CER;

h) comunicare ogni tre mesi al CER ed alla Cassa depositi e prestiti la situazione di cassa riguardante la gestione del trimestre precedente ed il presumibile fabbisogno dei pagamenti da effettuare nel trimestre successivo sulla base dello stato di avanzamento dei lavori;

i) redigere annualmente, nel termine e con le modalità stabilite dal CER; una

relazione sullo stato di attuazione dei programmi nonché sull'attività svolta ai sensi della precedente lettera e) e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Le regioni possono provvedere alla eventuale integrazione dei programmi edilizi utilizzando finanziamenti stanziati con apposite leggi regionali e ne danno contestuale comunicazione al CER.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere alla lettera c) le seguenti parole: e determinare la quota dei fondi da assegnare ai comuni interessati per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, in relazione ai fabbisogni di cui alla precedente lettera a) e in misura comunque non inferiore al 15 per cento delle risorse disponibili.

ROCELLI, *Relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

TODROS. Io credo che sarebbe opportuno, per una più chiara lettura del testo, alla lettera e), sopprimere le parole: « di interventi assistiti ».

PRESIDENTE. È una raccomandazione di cui terrò conto in sede di coordinamento finale.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso, con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(La struttura del CER).

Il Comitato per l'edilizia residenziale, istituito dall'articolo 2 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è presieduto dal Mini-

stro dei lavori pubblici, o da un sottosegretario da lui delegato, ed è composto da:

1) quattro rappresentanti del Ministro dei lavori pubblici;

2) due rappresentanti del Ministro del tesoro;

3) un rappresentante del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

4) un rappresentante del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

5) un rappresentante del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica;

6) un rappresentante del Ministro dell'industria;

7) un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

8) un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

9) un rappresentante del Ministro dell'interno;

10) un rappresentante del Ministro della difesa;

11) un rappresentante del Ministro dei trasporti;

12) un rappresentante del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

13) un rappresentante per ciascuna regione e per ciascuna delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il Comitato è costituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici e dura in carica 4 anni. Qualora nel termine previsto dal successivo articolo 26, n. 1, non siano pervenute tutte le designazioni, il Comitato per l'edilizia residenziale è ugualmente costituito e esercita le proprie funzioni con i membri già designati nell'ambito del CER.

Nell'ambito del Comitato è costituito un Comitato esecutivo, presieduto dallo stesso Ministro dei lavori pubblici o da un sottosegretario da lui delegato, e composto da 4 membri scelti tra i rappresentanti dei ministri e 4 tra i rappresentanti delle regioni.

Il CER disciplina con apposito regolamento la propria attività, le funzioni attribuite al Comitato esecutivo, nonché le modalità di consultazione di enti e organismi interessati all'attuazione del piano decennale.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, viene determinata la misura dei compensi spettanti ai componenti il Comitato per l'edilizia residenziale.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento di carattere formale:

Sostituire la rubrica con la seguente:
« Composizione del Comitato per l'edilizia residenziale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso, con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli dal 6 al 14 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

(Segretariato generale del CER).

Il Comitato per l'edilizia residenziale, per l'espletamento dei suoi compiti, si avvale di un segretariato generale costituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici, cui è preposto un dirigente generale dei ruoli dello stesso Ministero.

Il segretario generale partecipa, a titolo consultivo, alle sedute del Comitato e sovrintende all'attività dei servizi del segretariato generale.

L'organico del segretariato generale è determinato dalla tabella allegata alla presente legge.

Alla copertura dei posti dell'organico di cui alla tabella allegata, si provvede con l'utilizzazione di personale già in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici o di

personale collocato nel ruolo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618 e, ove necessario, a mezzo di pubblico concorso, rendendo disponibili per le corrispondenti unità i posti previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 1974 in attuazione della legge 29 maggio 1974, n. 218.

La tabella X allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 è variata in aumento per le unità previste nell'organico del segretariato generale del CER.

Il segretario generale del CER è membro del Consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.

(È approvato).

ART. 7.

(Esperti e personale comandato presso il Segretariato generale - Centro di documentazione).

L'aliquota massima annuale di esperti di cui all'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, è determinata in venti unità da scegliersi tra gli iscritti all'albo previsto dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507. A tal fine è istituita, nell'ambito del predetto albo, una sezione per gli esperti in materia di edilizia residenziale.

Il contingente di personale dipendente da enti pubblici da comandare a prestare servizio presso il Segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale, a norma dell'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, non può superare le trenta unità annue.

Le spese per il funzionamento del Segretariato generale, per le retribuzioni e per le indennità accessorie del personale di cui ai commi precedenti fanno carico al capitolo istituito ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Fanno carico, altresì, allo stesso capitolo, le spese inerenti al funzionamento di un Centro permanente di documentazione per l'edilizia residenziale, istituito presso il Comitato per l'edilizia residenziale, al quale viene trasferito tutto il materiale bibliografico e la relativa dotazione tecnica degli enti soppressi ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

(È approvato).

TITOLO II

GESTIONE FINANZIARIA DEL PIANO DECENNALE

ART. 8.

(Istituzione e competenze della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti).

È istituita una sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, con proprio consiglio di amministrazione e con gestione e bilancio separati, per il finanziamento dell'edilizia residenziale, dell'acquisizione e della urbanizzazione delle aree occorrenti per la realizzazione dei relativi programmi.

La rappresentanza legale della sezione autonoma spetta al direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

La sezione autonoma attua, sulla base delle indicazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, le decisioni del CIPE in merito alla raccolta e alla utilizzazione delle risorse finanziarie, secondo le norme contenute nella presente legge.

In particolare, la sezione autonoma provvede a:

a) porre a disposizione delle regioni i fondi loro attribuiti sulla base della ripartizione effettuata dal Comitato per la edilizia residenziale e con le modalità dallo stesso indicate in relazione alla situazione di cassa delle regioni secondo quanto disposto dalla lettera h) del precedente articolo 4;

b) compiere le operazioni finanziarie necessarie per l'attuazione delle determinazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione della lettera e) del precedente articolo 2;

c) compiere tutte le operazioni finanziarie nel settore dell'edilizia residenziale già affidate dalle leggi alla Cassa depositi e prestiti;

d) concedere anticipazioni ai sensi dell'articolo 23 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, che possono essere richieste anche da enti ed istituti delegati all'acquisizione delle aree.

Sono trasferiti alla predetta sezione:

a) il fondo speciale costituito a norma dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) le operazioni di finanziamento degli Istituti autonomi per le case popolari o di altri operatori, già affidate alla Cassa depositi e prestiti.

Per il regolamento dei rapporti tra la Cassa depositi e prestiti e la sezione autonoma è istituito un apposito conto corrente.

Il saggio di interesse delle operazioni eseguite dalla sezione autonoma, qualora non sia altrimenti stabilito o sia diverso da quello praticato dalla Cassa depositi e prestiti, è fissato, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione della sezione autonoma da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti esercita le sue funzioni anche nei confronti della sezione autonoma di cui alla presente legge.

Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale ed il Consiglio di amministrazione della sezione autonoma, possono essere

stabilite norme di esecuzione per l'attività della sezione stessa.

Il controllo della Corte dei conti sugli atti della sezione autonoma è esercitato in via successiva.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alla sezione autonoma sono applicate le norme in vigore per la Cassa depositi e prestiti e le gestioni annesse.

(È approvato).

ART. 9.

(Composizione del Consiglio di amministrazione della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti).

Il Consiglio di amministrazione della sezione autonoma è formato dai seguenti membri:

- 1) Ministro del tesoro o un suo delegato, che lo presiede;
- 2) direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
- 3) direttore generale del Tesoro;
- 4) ragioniere generale dello Stato;
- 5) segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale;
- 6) dirigente superiore preposto all'apposito servizio della Cassa depositi e prestiti;
- 7) quattro componenti del Comitato per l'edilizia residenziale dei quali due scelti tra i rappresentanti ministeriali e due tra quelli regionali.

(È approvato).

ART. 10.

(Devoluzione degli utili di gestione).

L'utile netto derivante dalla gestione della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti è devoluto per otto decimi ad incremento della disponibilità della sezione stessa e per due decimi alla formazione del fondo di riserva.

Il fondo di riserva è investito in obbligazioni fondiarie di enti al cui capitale la Cassa depositi e prestiti partecipa per legge.

(È approvato).

ART. 11.

(Fondi per gli interventi di edilizia residenziale pubblica).

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i conti correnti istituiti dalle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 e 27 maggio 1975, n. 166, sono trasferiti alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, presso la quale vengono depositate anche le somme derivanti da:

a) gli stanziamenti previsti per il finanziamento del piano per la edilizia di cui alla presente legge;

b) i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro e le somme dovute dallo Stato in base alle vigenti disposizioni e ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60 e successive leggi di proroga dei versamenti dei contributi stessi, da versare trimestralmente;

c) tutti i rientri contabilizzati nella gestione speciale prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, compresi quelli destinati, in base al prescritto decreto del Ministro dei lavori pubblici, alle finalità di cui all'articolo 25, lettere b) e c), della legge 8 agosto 1977, n. 513;

d) i limiti di impegno autorizzati dalla presente legge per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 14;

e) i limiti di impegno, comunque autorizzati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, per la concessione di contributi per interventi di edilizia residenziale, con la sola esclusione di quelli relativi alla realizzazione di alloggi di servizio, come definiti dall'articolo 1 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

(È approvato).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
BOTTA

TITOLO III
NORME PER IL CREDITO FONDIARIO

ART. 12.
(*Mutui edilizi*).

Gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio, sulla base di apposite direttive del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sono tenuti ad offrire mutui edilizi, di durata massima venticinquennale, con rate d'ammortamento a carico dei mutuatari comprensive di capitale ed interessi, sia costanti sia variabili nel tempo.

I mutui per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale con intervento pubblico sono concessi, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio con assoluta priorità rispetto a quelli ordinari, secondo le direttive da emanarsi, in sede di prima applicazione della presente legge, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Ogni tre mesi gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio sono tenuti a comunicare al Comitato per l'edilizia residenziale l'entità dei mutui deliberati e di quelli per i quali sia pervenuto loro domanda ed in corso di istruttoria, distinte nelle due categorie dei mutui agevolati e dei mutui ordinari.

Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, lo schema-tipo della documentazione che gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio devono utilizzare per l'istruttoria delle richieste e per la concessione dei mutui agevolati e

per tutte le procedure di finanziamento di iniziative edilizie assistite dal contributo pubblico.

(*È approvato*).

ART. 13.

(*Mutui agevolati*).

Ai sensi del secondo comma del precedente articolo 13, sono concessi, dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, mutui agevolati assistiti da contributo dello Stato per la realizzazione di nuove abitazioni, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, nella misura del cento per cento della spesa sostenuta per la acquisizione dell'area e per la costruzione, con il limite massimo di lire 22 milioni per ogni abitazione.

L'ammontare massimo previsto dal comma precedente è soggetto ai sensi del precedente articolo 3, lettera o), a revisione biennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La superficie massima delle nuove abitazioni di cui al presente articolo, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, non può superare, pena la decadenza dai benefici previsti dalla presente legge, metri quadrati 95, oltre a metri quadrati 18 per autorimessa o posto macchina.

(*È approvato*).

ART. 14.

(*Garanzie*).

I mutui concessi ai sensi del secondo comma del precedente articolo 13 sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulla costruzione e sono assistiti dalla garanzia sussidiaria dello Stato per il rimborso anche integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori.

Ai sensi delle vigenti norme, la garanzia dello Stato si intende prestata con l'emissione del provvedimento di conces-

sione del contributo e con la comunicazione del provvedimento stesso al Ministero del tesoro e al Comitato per l'edilizia residenziale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

(Beneficiari dei mutui agevolati).

I mutui previsti dall'articolo 14, destinati alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale in aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, concesse con diritto di superficie, sono concessi ad enti pubblici per la realizzazione delle abitazioni in locazione e a cooperative edilizie a proprietà indivisa, con onere iniziale del tre per cento, oltre il rimborso del capitale, a carico del mutuatario.

Qualora gli interventi di cui al comma precedente siano realizzati da enti pubblici, che intendano assegnare le abitazioni in proprietà, da cooperative edilizie a proprietà individuale, da imprese di costruzione o da privati, che intendano costruire la propria abitazione anche su aree cedute in proprietà, l'onere iniziale a carico del mutuatario è stabilito nella misura minima del 4,5 per cento, oltre il rimborso del capitale, da determinare, in sede di frazionamento del mutuo, in misura differenziata a seconda della fascia di reddito di appartenenza del mutuatario al momento dell'assegnazione o dello acquisto dell'abitazione.

Il frazionamento del mutuo deve essere effettuato entro il triennio dalla data di inizio dei lavori, pena la decadenza dal beneficio dei contributi sugli interessi di preammortamento, previsto dal secondo comma dell'articolo 31.

Sino al 31 dicembre 1980 non meno del 75 per cento degli interventi assistiti dai contributi di cui al secondo comma del presente articolo è destinato dalle singole regioni per programmi da realizzarsi nel-

l'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli interventi al di fuori delle aree di cui al comma precedente devono, in ogni caso, essere realizzati in base a convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella quale, fermo restando il limite di lire 22 milioni previsto dal precedente articolo 14, primo comma, il costo dell'area non potrà essere computato in misura superiore a quello determinato dai parametri definiti dalla regione ai sensi del secondo comma del medesimo articolo.

Dal 1° gennaio 1981 gli interventi di cui al presente articolo devono essere realizzati sulle aree comprese nei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, su quelle delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ovvero su quelle espropriate dai comuni ai sensi del sesto comma dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PEGGIO

GUARRA. Sono contrario a questo articolo per il semplice motivo che il voler privilegiare la costruzione di alloggi che devono essere concessi in locazione oppure destinati alla proprietà indivisa, urta con il dettato dell'articolo 47 della Costituzione che prevede l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo, che non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 16.

(Contributo dallo Stato).

Al fine di contenere l'onere a carico del mutuatario nella misura indicata nel successivo articolo 18, è corrisposto agli istituti di credito mutuatari un contributo pari alla differenza tra il costo del denaro, determinato ai sensi del titolo secondo del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, così come convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179 e successive modificazioni ed integrazioni, e l'onere a carico del mutuatario stesso.

Dopo i primi quattro anni dalla concessione dei benefici previsti dalla presente legge, i tassi stabiliti dal successivo articolo 18 sono aumentati o diminuiti all'inizio di ogni biennio, in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni dello ISTAT, verificatosi nel biennio precedente considerato nella misura massima del 75 per cento. Corrispondentemente, è variato il contributo a carico dello Stato che, in ogni caso, deve garantire la totale copertura della differenza tra l'ammontare della rata di ammortamento calcolata al costo del denaro, al quale l'operazione di mutuo è stata definita, e la quota a carico del mutuatario.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

(Limiti di reddito per l'accesso ai mutui agevolati e relativi tassi).

I limiti di reddito per l'accesso ai mutui agevolati, di cui alla presente legge, da destinare all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento o al riattamento di una

abitazione e quelli per l'assegnazione di una abitazione fruente di mutuo agevolato, sono fissati:

a) per gli assegnatari di abitazioni costruite da enti pubblici e destinate ad essere cedute in proprietà; per i soci di cooperative edilizie a proprietà individuale o loro consorzi; per gli acquirenti di abitazioni realizzate da imprese di costruzione o loro consorzi e per i privati:

1) in lire 6.000.000 con mutui al tasso del 4,5 per cento;

2) in lire 8.000.000 con mutui al tasso del 6,50 per cento;

3) in lire 10.000.000 con mutui al tasso del 9 per cento;

b) per gli assegnatari di enti pubblici che costruiscono per cedere in locazione le abitazioni ed i soci di cooperative edilizie o loro consorzi a proprietà indivisa: in lire 6.000.000 con mutui al tasso del 3 per cento.

I limiti di reddito ed i tassi anzidetti sono soggetti a revisione biennale ai sensi della lettera o) dell'articolo 3.

Ai fini della determinazione dell'onere a carico del mutuatario si tiene conto del reddito complessivo familiare conseguito nell'anno precedente all'assegnazione od all'acquisto, quale risulta dalle dichiarazioni dei redditi presentate da tutti i componenti della famiglia.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Alla lettera b) sostituire le parole: di Enti pubblici, con le parole: di abitazioni costruite da Enti pubblici e destinate ad essere date in locazione e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa o loro consorzi.

GUARRA. Mi dichiaro contrario per lo stesso motivo esposto prima.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 17 con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

(Modalità per la determinazione del reddito).

Ai fini dell'acquisto o dell'assegnazione di abitazioni realizzate con i benefici previsti dal presente titolo nonché ai fini dell'attribuzione di eventuali punteggi preferenziali per la formazione di graduatorie di aventi diritto all'assegnazione stessa, il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di lire 500.000 per ogni figlio fino ad un massimo di tre; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrono redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio, sono calcolati nella misura del 75 per cento.

Per il requisito della residenza si applica quanto disposto dall'articolo 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

L'onorevole Trezzini ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine del primo comma, dopo la parola: 75 per cento, aggiungere le parole: Nella misura del 75 per cento viene calcolato il reddito dei lavoratori emigrati.

TREZZINI. Credo che l'emendamento si illustri da sé. Richiamo comunque l'attenzione sugli evidenti motivi del cambio di valuta.

PADULA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Do atto all'onorevole Trezzini di aver sollevato un problema rea-

le che, specialmente in questo momento, ha un contenuto attuale in relazione alle perplessità che caratterizzano la nostra emigrazione ed al continuo e rilevante afflusso delle rimesse degli emigrati nel nostro paese per i fenomeni di erosione monetaria della lira.

Devo, però, far presente che il problema è più complesso di quanto possa apparire dal solo riferimento ai limiti di reddito. Pertanto, nell'invitare l'onorevole Trezzini a non insistere sull'emendamento, desidero rilevare che il Governo ritiene di poter assumere l'impegno a considerare in sede autonoma, o eventualmente nell'altro ramo del Parlamento, se ci verrà data l'occasione, la predisposizione di misure per consentire all'emigrato di fare affluire il proprio risparmio nel bene casa, destinato a favorire il rientro degli emigrati allorché questi abbiano concluso il loro soggiorno all'estero.

Pertanto, ai fini della normativa al nostro esame, desidero far presente che l'ostacolo maggiore non deriva tanto dal limite del reddito quanto dall'esistenza dell'obbligo di occupare l'alloggio. Per questo motivo, l'emigrato, per poter beneficiare di questi eventuali interventi, dovrebbe essere esonerato, semmai, per un certo numero di anni, dall'obbligo di occupare effettivamente l'alloggio, pena la decadenza che esiste attualmente in tema di edilizia pubblica.

TREZZINI. Si può non abitare nell'alloggio a causa di un trasferimento ad altra città per ragioni di lavoro.

PADULA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Esiste, a pena di decadenza, l'obbligo di occuparlo. Ecco perché invito di nuovo l'onorevole Trezzini a non insistere sull'emendamento riferito al solo profilo del reddito. Potremo considerare il problema dell'emigrato, che è certamente un problema reale che interessa l'economia del paese, con una maggiore ampiezza, in quanto è necessario prevedere un regime che tenga conto anche delle localizzazioni, e cioè bisogna fissare un criterio per determinare in quale comune lo emigrato possa ...

TOZZETTI. È già previsto.

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. È previsto nell'attuale regime che debba indicare al consolato in quale comune intende chiedere di partecipare ai bandi. Si tratta precisamente dei bandi dell'edilizia pubblica.

In conclusione, nel ribadire l'invito a ritirare l'emendamento, pur essendo d'accordo sullo spirito dello stesso, dichiaro che il Governo assume l'impegno ad approfondire la questione, che è stata sollevata anche da alcune associazioni dell'emigrazione, traducendola in un articolato che sia veramente efficace.

ALBORGHETTI, *Relatore*. Condivido lo spirito dell'emendamento proposto dallo onorevole Trezzini, però ritengo obiettivamente che sia di difficile soluzione tecnica in questa sede. Si tratta, infatti, di definire esattamente in quali condizioni può essere consentito questo ulteriore sconto nel calcolo del reddito sia in rapporto alla questione sollevata dal sottosegretario Padula di risiedere o no nel comune (poiché la legge impone la decadenza dall'alloggio anche questa norma dovrebbe essere modificata) sia in rapporto al problema di chiarire da quanto tempo una persona è emigrata, perché ciò si potrebbe prestare a valutazioni poco obiettive.

Credo che, accogliendo il significato delle considerazioni espresse dall'onorevole Trezzini, si potrebbe formulare un ordine del giorno nel quale si inviti il Governo a presentare una proposta in questa direzione, con tutte le caratteristiche di sicurezza sotto il profilo tecnico-giuridico, che rendano la norma non una semplice enunciazione ma un atto veramente concreto.

TREZZINI. Desidero precisare in merito all'obbligo della residenza previsto nel testo che in questa si contempla anche un'eccezione: infatti, in caso di trasferimento dell'assegnatario da una città ad un'altra per ragioni di lavoro, l'assegnatario non decade dal proprio diritto.

La mia preoccupazione è che un ordine del giorno in questa materia così complessa, su cui torneremo chissà quando, finisca coll'essere una espressione di pura buona volontà, trascurando un elemento importante non solo dal punto di vista sociale ma anche valutario: questo ultimo aspetto nella situazione attuale è il più rilevante.

Le considerazioni fatte dal rappresentante del Governo e dal relatore mi inducono a precisare nell'emendamento l'entità della riduzione sul calcolo del reddito nella misura del 10, 15 o 20 per cento; il comune di provenienza, e cioè quello di residenza originaria dell'emigrato, per la localizzazione di eventuali richieste da parte del lavoratore emigrato; e, infine, il numero di anni, almeno due o tre, di residenza all'estero.

Mi sembra che con questi tre elementi le preoccupazioni del Governo e del relatore non abbiano più ragione di esistere in linea di massima.

PRESIDENTE. Onorevole Trezzini, intende accogliere l'invito del Governo a ritirare il suo emendamento?

TREZZINI. Sì, nel caso in cui il Governo assicuri di farsi promotore della definizione di questo problema presso l'altro ramo del Parlamento.

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Lo confermo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 18 nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Poiché agli articoli dal 19 al 23 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 19.

Il limite di reddito per l'assegnazione in locazione delle abitazioni realizzate da-

gli IACP ai sensi del precedente articolo 1, lettera a), è fissato in lire 4.500.000.

Al limite di cui al comma precedente si applicano le disposizioni del primo comma del precedente articolo 8.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assegnazioni da effettuare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 relativamente alla graduatoria non ancora resa definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 20.

(Determinazione del tasso a carico del mutuatario).

Il tasso a carico degli assegnatari o degli acquirenti di abitazioni fruenti di mutui agevolati concessi ai sensi del presente titolo, è determinato con riferimento alla fascia di reddito in cui rientra l'assegnatario o acquirente stesso al momento dell'assegnazione o dell'acquisto dell'abitazione.

Qualora al momento dell'assegnazione il socio prenotatario di cooperativa edilizia risulti in possesso di un reddito superiore a quello stabilito dall'articolo 18, ha diritto a conservare l'assegnazione dell'abitazione. In tal caso il contributo dello Stato concesso sul programma costruttivo viene corrispondentemente ridotto ed il socio è tenuto a rimborsare allo Stato lo ammontare dei contributi già corrisposti agli Istituti mutuanti anche sugli interessi di preammortamento.

(È approvato).

ART. 21.

(Abitazioni realizzate con leggi anteriori).

Per l'acquisto o l'assegnazione di abitazioni realizzate in base a programmi di edilizia agevolata e convenzionata finanziati con leggi anteriori alla presente, re-

stano fermi i requisiti e le procedure in esse stabiliti.

Per gli acquirenti e gli assegnatari che superano i limiti di reddito stabiliti da leggi precedenti, si applicano le disposizioni dei precedenti articoli 16, 17 e 18; in ogni caso il tasso iniziale a carico degli assegnatari non deve essere inferiore al 5,50 per cento.

Il diritto previsto dal precedente articolo 19 si estende, con le modalità ivi previste, anche alle abitazioni fruenti di contributi stanziati da leggi precedenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora effettuato il frazionamento del mutuo.

(È approvato).

ART. 22.

(Principi per la legislazione regionale relativa alla individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi).

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni provvedono a disciplinare legislativamente il procedimento di scelta dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata e convenzionata secondo i seguenti criteri:

1) i bandi di concorso debbono riferirsi ad ambiti territoriali determinati e comprendere tutte le previsioni del progetto biennale;

2) i concorsi debbono essere banditi distintamente per ciascuna categoria di operatori;

3) il bando di concorso deve indicare le caratteristiche e la consistenza dei singoli interventi programmati;

4) la previsione dei criteri oggettivi di scelta e a parità di condizione il ricorso al sorteggio;

5) le cooperative, all'atto della presentazione delle domande per ciascun programma di intervento debbono presentare l'elenco dei soci prenotatari in numero

non eccedente quello degli alloggi da realizzare aumentato in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento per le sostituzioni necessarie in sede di assegnazione.

La quota di riserva deve indicare l'ordine di priorità. Qualora detta riserva venga esaurita, per l'assegnazione delle abitazioni disponibili si procederà a sorteggio fra tutti i soci della cooperativa iscritti al momento del bando e, in assenza, tra tutti i soci delle cooperative che hanno partecipato al concorso per lo stesso ambito territoriale.

(È approvato).

ART. 23.

(Edilizia rurale).

Al fine di migliorare le condizioni di vita nelle campagne è concesso un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui e sugli interessi di preammortamento concessi dagli Istituti di credito fondiario ed edilizio o dagli Istituti di credito agrario di miglioramento anche in deroga alle norme legislative o il riattamento di fabbricati rurali ad uso di abitazione di coltivatori diretti, proprietari o affittuari, mezzadri o coloni e di imprenditori a titolo principale a condizione che gli stessi vi risiedano da almeno 10 anni, esercitando l'attività agricola e che nessun membro convivente della famiglia abbia altra abitazione rurale in proprietà nel territorio comunale o nei comuni contermini ed il reddito complessivo della famiglia non sia superiore a lire 10 milioni. I benefici predetti sono attribuiti secondo le priorità stabilite dagli Statuti e leggi regionali.

Tali mutui di durata massima quindiennale, oltre al periodo di preammortamento, sono concessi dagli Istituti predetti per un importo massimo di lire 22 milioni.

Il concorso di cui al primo comma viene concesso agli Istituti di credito per metterli in grado di praticare, a favore dei mutuatari, sia nel periodo di pream-

mortamento che nel periodo di ammortamento, i tassi agevolati stabiliti al quarto comma e viene determinato nella misura pari alla differenza tra le rate di preammortamento e ammortamento, calcolata al tasso di riferimento determinato con decreto del Ministro per il tesoro e le rate di preammortamento e ammortamento calcolate al tasso agevolato.

I tassi agevolati sono stabiliti nella misura del 6 per cento per i coltivatori diretti e dell'8 per cento per gli imprenditori agricoli a titolo principale, ridotti rispettivamente al 4 e al 6 per cento per i territori ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modificazioni e integrazioni.

Al riparto dei fondi destinati agli interventi previsti dal presente articolo tra le Regioni nonché alla determinazione della quota da destinare all'ampliamento ed al riattamento delle abitazioni provvede il Comitato per la edilizia residenziale sulla base delle direttive emesse ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge.

Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi di cui al presente articolo è autorizzato, per l'anno finanziario 1978, un limite di impegno di lire 30 miliardi, che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario medesimo.

All'onere relativo all'anno finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere relativo agli anni dal 1979 al 1987 si provvede mediante corrispondenti riduzioni delle autorizzazioni di spesa recate dalla legge relativa al coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorifrutti-cola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani. Le riduzioni stesse saranno stabilite dal CIPAA secondo la procedura prevista dal

sesto comma dell'articolo 17 della predetta legge.

Per il quinquennio 1988-1992 al relativo onere sarà provveduto annualmente nell'ambito delle disponibilità del bilancio dello Stato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO IV

NORME GENERALI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO ESISTENTE

ART. 24.

(Interventi sul patrimonio edilizio esistente).

I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove per le condizioni di degrado del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente si renda opportuno il recupero mediante interventi rivolti alla migliore utilizzazione del patrimonio abitativo ed alla conservazione, al risanamento ed alla ricostituzione del patrimonio edilizio ed urbanistico compromesso. Dette zone possono comprendere anche singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature.

Le zone sono individuate in sede di formazione dello strumento urbanistico generale, ovvero, per gli strumenti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione consiliare sottoposta al controllo di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Nelle zone di cui al primo comma possono essere indicati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree ove l'intervento di recupero è subordinato alla formazione di un apposito piano partico-

lareggiato da realizzarsi direttamente dal comune, mediante l'utilizzazione dei fondi destinati dalla presente legge alle finalità di cui al precedente articolo 1, lettera a) ovvero mediante interventi di edilizia convenzionata anche assistiti dal contributo dello Stato.

Detti piani particolareggiati di recupero, purché non comportino varianti alle previsioni dello strumento urbanistico generale, divengono efficaci dopo la deliberazione del Consiglio comunale, con la quale vengono decise le opposizioni presentate dai privati, che ha riportato il visto di legittimità ai sensi del richiamato articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Nell'ambito delle zone di cui al primo comma, qualora lo strumento urbanistico generale subordini il rilascio della concessione di edificare alla formazione del piano particolareggiato, sono consentiti, in assenza di detto piano, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro di lieve entità che non comportino l'allontanamento definito degli abitanti, purché nei limiti dei volumi e delle superfici esistenti e con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali; sono, altresì, consentiti nei limiti di cui al presente comma e con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali, gli interventi di restauro e di ristrutturazione che siano disciplinati da convenzione ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Per gli interventi di rilevante entità, nei comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, la concessione è subordinata alla stipula di una speciale convenzione, in cui i proprietari assumono, anche per i loro aventi causa, l'impegno di dare in locazione una quota delle abitazioni recuperate a soggetti indicati dal comune, a prezzi prefissati.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

All'ultimo comma, sostituire la parola: è, con le parole: può essere;

All'ultimo comma, dopo la parola: soggetti, aggiungere le parole: apparte-

nenti a categorie indicate dal comune a prezzi prefissati assicurando la priorità ai precedenti occupanti, *e sopprimere le altre*: indicate dal comune, a prezzi prefissati.

Pongo in votazione il primo emendamento presentato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento presentato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo così modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 25.

(Definizione degli interventi).

Ai fini della presente legge gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, sono così qualificati:

a) interventi di manutenzione ordinaria, quando riguardano le piccole riparazioni dipendenti dal deterioramento prodotto dall'uso e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici;

b) interventi di manutenzione straordinaria, quando riguardano tutte le opere di rinnovamento o sostituzione delle parti strutturali degli edifici, sempreché non alterino la consistenza fisica, la struttura tipologica e le destinazioni d'uso;

c) interventi di ristrutturazione edilizia, quando riguardano le modifiche tipologiche delle singole parti immobiliari, le opere di restauro di alcune parti di un edificio, la demolizione e ricostruzione di alcune parti, per ottenere un complesso edilizio diverso da quello originario;

d) interventi di restauro, quando riguardano gli immobili d'interesse storico-artistico e consistono in un insieme sistematico di opere tendenti a ripristinare e ad adeguare all'uso attuale degli immobili stessi secondo le possibilità di trasformazione insite nel suo tipo costitutivo. Essi comprendono essenzialmente:

la conservazione o ricostituzione delle strutture originarie;

la eliminazione delle aggiunte di carattere superfetativo;

il completamento o l'introduzione degli impianti e dei locali igienici necessari all'uso attuale;

la modificazione degli elementi non strutturali variabili rispetto all'organismo tipologico.

L'onorevole Todros ha presentato il seguente emendamento:

Alla lettera b), sostituire la parola: delle, con le parole: anche di.

TODROS. Se non apportassimo questa piccola correzione credo che il testo risulterebbe eccessivamente limitativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Todros.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 25 con la modifica testè approvata.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 26.

(Disposizioni particolari).

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, fatta esclusione di quelli compresi nei piani particolareggiati di recu-

pero di cui al terzo comma del precedente articolo 22-bis, possono non essere dai comuni inclusi nel programma pluriennale di attuazione previsto dall'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e sono soggetti a convenzione solo nei casi previsti nell'articolo 9 lettera b), della medesima legge, ovvero quando fruiscono delle agevolazioni creditizie di cui al successivo articolo 22-sexies.

Nel formulare i programmi di attuazione i comuni sono tenuti a stimare la quota presumibile di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ed a valutarne la incidenza ai fini della determinazione delle nuove costruzioni previste nel programma.

(È approvato).

ART. 27.

(Istituzione dei comparti).

Al fine di assicurare il rispetto di esigenze unitarie nella realizzazione degli interventi, nonché una equa ripartizione degli oneri e dei benefici tra i proprietari interessati, i comuni, anche su richiesta dei proprietari medesimi, possono disporre, nell'ambito delle zone di recupero di cui al precedente articolo 25, la formazione di comparti, che includano uno o più edifici e, eventualmente, aree inedificate.

La regione, con propria legge, disciplina l'istituto del comparto, in particolare per quanto riguarda:

la costituzione di consorzi dei proprietari;

la partecipazione dei proprietari agli oneri e ai benefici connessi all'attuazione del comparto;

la sostituzione del comune o di altri proprietari ai proprietari inerti o non aderenti;

la partecipazione delle imprese alla realizzazione del comparto;

i casi in cui il comune può procedere mediante occupazione temporanea degli immobili;

i casi in cui l'inerzia o l'inadempienza dei proprietari comporta l'espropriazione, a norma della legge 22 ottobre 1971, n. 865, degli immobili relativi;

le condizioni, le modalità, le garanzie per l'assegnazione del comparto espropriato.

(È approvato).

ART. 28.

(Agevolazioni creditizie per gli interventi di recupero).

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di ristrutturazione, che non comportino aumento dei volumi e delle superfici utili esistenti né modifichino le destinazioni d'uso residenziale, nonché quelli conformi al piano particolareggiato, ove esistente, da eseguirsi nell'ambito delle zone di recupero di cui al precedente articolo 25, purché convenzionati, possono fruire delle agevolazioni creditizie previste dal precedente articolo 14. Il limite massimo stabilito nel primo comma di detto articolo è fissato in lire quindici milioni e si applicano le norme degli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.

Nel caso in cui gli interventi di cui al comma precedente siano effettuati da imprese o da cooperative, le abitazioni recuperate assistite da contributo dello Stato possono essere cedute o assegnate soltanto a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di abitazioni di edilizia economica e popolare. Nel caso in cui la cessione o l'assegnazione sia disposta a favore dei precedenti occupanti, che non risultino in possesso degli anzidetti requisiti, gli stessi non possono fruire del contributo dello Stato.

(È approvato).

TITOLO V

FINANZIAMENTO
DEL PIANO DECENNALE

ART. 29.

(Finanziamento per l'edilizia sovvenzionata).

Per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui al primo comma, lettere a) e c) dell'articolo 1 della presente legge, è autorizzata per il quadriennio 1978, 1979, 1980 e 1981 l'assegnazione agli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonché ai comuni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, della somma di lire 3.500 miliardi, alla cui copertura si provvede mediante:

a) i proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere b) e c) dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, degli anni 1979, 1980 e 1981, che a tal fine sono prorogati al 31 dicembre 1987;

b) i rientri, gli interessi, le rate di ammortamento, nonché le altre entrate derivanti dall'impiego dei fondi di cui all'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, all'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166, all'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492, ed agli articoli 16 e 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, relativi agli anni 1979, 1980 e 1981;

c) l'apporto dello Stato di lire 1500 miliardi. Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1979, di lire 500 miliardi nell'anno 1980 e di lire 700 miliardi nell'anno 1981.

Gli eventuali maggiori introiti rispetto al programma finanziato ai sensi del precedente comma derivanti dai proventi e rientri di cui alle lettere a) e b) sono destinati a far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di programmi fi-

nanziati ai sensi dello stesso comma e, per la parte eccedente, a nuovi programmi costruttivi.

Per gli anni successivi al 1981, alla realizzazione del piano decennale si provvede con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Gli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi e i comuni, sono autorizzati ad assumere impegni fino alla concorrenza dell'importo loro assegnato nel programma regionale di localizzazione ed a provvedere immediatamente a tutte le operazioni relative alla acquisizione delle aree ed all'appalto delle opere da localizzare.

La somministrazione dei fondi agli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi e ai comuni è disposta in relazione ai pagamenti da effettuare in base all'andamento dei lavori.

(È approvato).

ART. 30.

(Finanziamento per l'edilizia convenzionata-agevolata).

Per la concessione di contributi agli interventi di edilizia residenziale fruente di mutuo agevolato previsto dal precedente articolo 14 è autorizzato in ciascuno degli anni finanziari 1978, 1979, 1980 e 1981, il limite di impegno di lire 70 miliardi.

I contributi di cui al primo comma sono destinati, altresì, alla corresponsione agli istituti di credito mutuantici di contributi in misura tale che gli interessi di preammortamento sulle erogazioni effettuate in corso d'opera non gravino sul mutuatario in misura superiore a quella dovuta ai sensi del precedente articolo 18.

I limiti di impegno autorizzati dal presente articolo sono iscritti nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici e corrisposti annualmente alla Cassa depositi e prestiti ai sensi della lettera d) del precedente articolo 12.

All'onere di lire 70 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo per

l'anno finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 31.

(Completamento dei programmi di edilizia convenzionata-agevolata per l'anno finanziario 1977).

È autorizzato per l'anno finanziario 1977 il limite di impegno di lire 20 miliardi da destinare, a cura delle regioni, al completamento di iniziative in corso, ed eventualmente di nuove iniziative la cui domanda sia stata presentata entro i termini stabiliti dalla legge 27 maggio 1975, n. 166, di ammontare unitario tale da consentire la realizzazione di programmi funzionali in relazione alle aree disponibili a cura dei soggetti già in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di aree e di progetti muniti di licenza o di concessione edilizia nelle aree metropolitane in cui si rilevino più intensamente fenomeni di immigrazione o di concentrazione demografica.

I fondi non utilizzati ai sensi del comma precedente e non impegnati entro il 31 dicembre 1978 sono portati in aumento dei limiti di impegno autorizzati dall'articolo 31.

Per i programmi costruttivi fruanti dei contributi previsti dai commi precedenti, si applicano le norme della presente legge per quanto riguarda l'assegnazione delle abitazioni e la determinazione dei contributi. Nel caso in cui si tratti di completamento di progetto o unità immobiliare, i cui lavori risultino iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le norme di cui all'articolo 37.

All'onere di 20 miliardi di lire derivante dall'applicazione del presente artico-

lo per ciascuno degli anni finanziari 1977 e 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 degli stati di previsione della spesa del Ministro del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 32.

(Accredito dei fondi alle provincie di Trento e Bolzano).

Per le provincie autonome di Trento e Bolzano, aventi competenza esclusiva in materia di edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, con finanziamenti a carattere pubblico, il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il presidente della Giunta provinciale, integra ed accredita le quote dei finanziamenti previsti dalla presente legge, proporzionalmente alle entrate in copertura, da devolvere a ciascuna provincia autonoma in base ai parametri indicati dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

(È approvato).

ART. 33.

(Incremento del fondo per mutui ai comuni per l'acquisizione delle aree e per le opere di urbanizzazione).

Il fondo speciale costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificato dall'articolo 7 della legge 27 maggio 1975, n. 166, è ulteriormente elevato a lire 700 miliardi. A tal fine, il tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 180 miliardi. Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del-

la spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980 e 1981.

Per la concessione dei mutui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492. Il termine per la trasmissione delle domande dei comuni, previsto dal primo comma del citato articolo 9, decorre dalla data di approvazione del programma di localizzazione degli interventi.

Con la legge di approvazione del bilancio per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1981, è stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui al primo comma, che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato, che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e con le modalità che saranno, con la stessa legge di bilancio, di volta in volta stabilite.

(È approvato).

ART. 34.

(Termini per la formazione e l'attuazione del piano decennale).

Le procedure di formazione ed attuazione del piano si svolgono secondo i seguenti tempi:

1) il Comitato previsto dal precedente articolo 5 è costituito entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

2) le direttive di cui al precedente articolo 2 sono approvate dal CIPE, in sede di prima applicazione della presente legge, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore e entro il mese di febbraio del primo anno dei successivi bienni, e sono immediatamente comunicate al Comitato per l'edilizia residenziale;

3) i provvedimenti di competenza del Comitato per l'edilizia residenziale sono

adottati entro 60 giorni dalla comunicazione delle direttive di cui al precedente n. 2 e sono immediatamente comunicate al CIPE;

4) il piano decennale e le relative articolazioni sono approvate dal CIPE entro un mese dalla proposta formulata dal Comitato per l'edilizia residenziale ai sensi del precedente articolo 3, e immediatamente comunicate al Comitato per l'edilizia residenziale e alle regioni;

5) i programmi regionali e le relative localizzazioni devono essere predisposte dalle regioni entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al precedente n. 4 e sono comunicati immediatamente ai soggetti destinatari dei finanziamenti ed ai comuni interessati;

6) l'individuazione e l'assegnazione delle aree da mettere a disposizione dei soggetti destinatari dei finanziamenti devono essere effettuate a cura del comune, a pena di decadenza dal finanziamento stesso, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al precedente n. 5.

In sede di prima applicazione della presente legge, e comunque non oltre un anno dalla sua entrata in vigore, il piano ed il programma sono formulati ed attuati secondo i tempi e le procedure previsti dalla legge 27 maggio 1975, n. 166.

(È approvato).

Faccio osservare ai colleghi che è opportuno, a mio avviso, inserire questo articolo nel primo titolo, attenendo il contenuto ai profili generali più che ai soli problemi di finanziamento. Viceversa, l'ultimo comma del medesimo potrebbe formare il primo articolo del titolo relativo alle norme finali e transitorie.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che provvederò, in sede di coordinamento, alla separazione in due articoli, con la collocazione cui ho accennato.

(Così rimane stabilito).

TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 35.

(Norme tecniche).

Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge il Comitato per l'edilizia residenziale provvede alla formulazione delle norme tecniche nazionali, tra le quali devono essere compresi:

1) i criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali per la realizzazione di esigenze unitarie di ordine tecnologico e produttivo;

2) il regolamento per la formazione, l'aggiornamento ed il coordinamento delle norme tecniche regionali.

Nel biennio successivo, le regioni dovranno provvedere alla emanazione delle norme tecniche regionali per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni, articolate nelle seguenti parti:

a) norme ambientali, che definiscono i requisiti dimensionali e tipologici delle abitazioni articolati per aree territoriali;

b) norme tecnologiche, che definiscono le caratteristiche tecnologiche minime delle parti costituenti le costruzioni.

Le norme previste dal presente articolo devono essere finalizzate alla riduzione dei costi di costruzione.

(È approvato).

ART. 36.

*(Caratteristiche tecniche
degli edifici e delle abitazioni).*

In sede di prima applicazione e fino all'emanazione delle norme di cui al precedente articolo 36, gli edifici residenziali che comprendono abitazioni fruente di contributo dello Stato ai sensi della presente legge devono avere le seguenti caratteristiche:

a) altezza virtuale non superiore a metri 4,50, calcolata come rapporto tra i metri cubi totali vuoto per pieno dell'edificio e la somma delle superfici utili abitabili delle abitazioni;

b) altezza netta degli ambienti abitativi e dei vani accessori delle abitazioni, misurata tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze previste da vigenti regolamenti edilizi, non superiore a metri 2,70 per gli ambienti abitativi e, per i vani accessori, non inferiore a metri 2,40.

Per l'edilizia residenziale, anche non fruente di contributi pubblici, sono consentite:

a) la installazione nelle abitazioni dei servizi igienici e la realizzazione nei fabbricati di scale, in ambienti non direttamente aerati, alle condizioni previste negli articoli 18 e 19 della legge 27 maggio 1975, n. 166;

b) altezze nette degli ambienti abitativi e dei vani accessori delle abitazioni, misurate tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze previste da vigenti regolamenti edilizi, non inferiori a metri 2,70, per gli ambienti abitativi, e metri 2,40 per i vani accessori.

Le norme previste dal presente articolo prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi vigenti.

L'applicazione delle norme previste dal presente articolo non deve comportare aumenti nelle densità abitative consentite dagli strumenti urbanistici vigenti, né nelle superfici coperte derivanti dagli indici volumetrici di utilizzazione delle aree previste dagli stessi strumenti urbanistici.

L'osservanza delle norme previste dal precedente primo comma e dall'ultimo comma dell'articolo 14, deve risultare esplicitamente nel parere della Commissione comunale edilizia e deve essere richiamata nella concessione a costruire rilasciata dal comune ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quella contenuta nella lettera *a*) del secondo comma, non si applicano per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

(È approvato).

ART. 37.

(Estensione della garanzia sussidiaria dello Stato).

I mutui concessi per la realizzazione dei programmi costruttivi localizzati su aree concesse in diritto di superficie comprese nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero individuale ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, usufruiscono della garanzia sussidiaria dello Stato per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori alle condizioni e nei modi previsti per gli interventi fruenti di contributo statale. La garanzia decorre dalla data di notifica al Ministero del tesoro, a cura dell'ente mutuante, del relativo contratto di mutuo.

È abrogato il primo comma dell'articolo 37 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

(È approvato).

ART. 38.

(Trasferibilità e creazione di abitazioni realizzate nei piani di zona).

Gli immobili realizzati, senza il contributo dello Stato, nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni possono essere ceduti ad enti pubblici e a società di assicurazione, trasferendosi all'acquirente tutti gli oneri stabiliti nella convenzione stipulata tra il costruttore ed il comune. In tal caso, è fatto obbligo agli acquirenti di locare le abi-

tazioni esclusivamente a soggetti aventi requisiti prescritti dalla presente legge ed ai canoni previsti nelle convenzioni.

(È approvato).

ART. 39.

(Cessione di aree dei piani di zona).

Le aree di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, possono essere, altresì, cedute alle imprese di costruzione e loro consorzi.

(È approvato).

ART. 40.

(Norma transitoria in materia di oneri di urbanizzazione secondaria).

Per la durata di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la quota parte degli oneri di urbanizzazione secondaria stabilita ai sensi e con le modalità dell'articolo 5, primo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è rateizzata in non più di quattro rate semestrali.

I comuni stabiliscono le modalità per la prestazione delle opportune garanzie da parte dei concessionari.

(È approvato).

ART. 41.

(Disciplina dei programmi costruttivi finanziati prima del 31 dicembre 1977).

Per i programmi costruttivi finanziati prima del 31 dicembre 1977 con fondi stanziati da leggi precedenti alla presente legge si applicano le procedure e le modalità di attuazione stabilite nelle stesse leggi di finanziamento.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

(È approvato).

VII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1977

ART. 42.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Do lettura della tabella:

ORGANICO DEL SEGRETARIATO GENERALE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Carriera dirigenziale e direttiva:

Dirigente generale	1
Dirigente superiore amministrativo	3
Dirigente superiore tecnico	2
Primo dirigente amministrativo	4
Primo dirigente tecnico	3
	13

Ispettori generali e direttore di divisione ad esaurimento	16
Direttore aggiunto di divisione ed equivalenti qualifiche tecniche	
Direttore di sezione ed equivalenti qualifiche tecniche	
Consiglieri ed equivalenti	24
	40

Carriere di concetto amministrativa e tecnica:

Geometri capi, ragionieri capi, segretari capi e disegnatori capi	8
Geometri principali, ecc.	12
Geometri, ragionieri, segretari e disegnatori	20
	40

Carriera esecutiva amministrativa e tecnica:

Coadiutori superiori	8
Coadiutori principali	12
Coadiutori e coadiutori dattilografi	30
	50
Coadiutori meccanici superiori	4
Coadiutori meccanografi	10
	14

Carriera ausiliaria:

Commessi capi	3
Commessi	6
	9

La pongo in votazione.

(È approvata).

I deputati Rocelli, Todros, Guarra e Castiglione hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La IX Commissione lavori pubblici, in sede di discussione del disegno di legge n. 1000-bis recante "Norme sui programmi di edilizia residenziale pubblica"; ritenuto che l'effettivo raggiungimento delle finalità che la legge si propone sia condizionato, in particolare per quanto riguarda il soddisfacimento del fabbisogno abitativo espresso dalle famiglie appartenenti alla fascia minima di reddito, anche dalla efficacia operativa degli Istituti case popolari;

considerato che i disavanzi di gestione che si sono verificati negli ultimi anni, anche a causa della mancata applicazione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, incidono negativamente, attraverso l'assorbimento di ingenti risorse ed il progressivo accumulo degli interessi sulle anticipazioni bancarie, sulla prosecuzione del processo di ristrutturazione degli IACP, inteso a renderli sempre più adeguati alla rilevanza sociale dei compiti che sono chiamati a svolgere;

impegna il Governo:

1) ad adottare con urgenza tutti i provvedimenti amministrativi di sua competenza atti a riequilibrare la situazione finanziaria degli IACP, ivi compreso l'impiego delle disponibilità di cui all'articolo 68, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dell'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513;

2) a predisporre un apposito provvedimento legislativo che, attraverso il consolidamento dei disavanzi pregressi, consenta di ridurre l'onere degli interessi passivi e, quindi, di accelerare l'assorbimento dei disavanzi stessi ».

(0/1000-bis/1/IX).

Qual è il parere del Governo ?

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo lo accoglie.

ROCELLI. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Rocelli, Castiglione, Adamo e Tozzetti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La IX Commissione lavori pubblici,

al fine di ovviare alle difficoltà contingenti sollevate dall'emanazione della norma di cui all'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, stante le difficoltà della applicazione immediata delle norme stesse,

sollecita il Governo

ad emanare disposizioni ed adottare i necessari provvedimenti volti ad assicurare gli adempimenti connessi ai bandi pubblicati prima del 31 dicembre 1977 mediante la prosecuzione dell'attività delle competenti Commissioni;

impegna il Governo

a promuovere nell'immediato e fino a quando i comuni non siano stati messi in grado di adempiere a quanto previsto dall'articolo predetto, la continuità operativa degli organismi esistenti al fine di garantire innanzitutto la regolarità delle

graduatorie in corso di approntamento, pur senza pregiudicare gli elementi profondamente innovativi contenuti nella legge n. 382 ».

(0/1000-bis/2/IX).

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Lo accetto.

CASTIGLIONE. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Adamo, Sbriziolo De Felice Eirene, Colurcio, Rossino, Giglia e De Caro hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La IX Commissione lavori pubblici,

con riferimento al programma case per i lavoratori nelle aree e nuclei di sviluppo industriale nell'Italia meridionale, predisposto dalla Cassa per il Mezzogiorno,

impegna il Governo

ad assicurare il completamento della esecuzione del programma di costruzione di case a carattere economico-popolare destinate ad alloggi dei lavoratori addetti alle industrie nel Mezzogiorno, nel rispetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge n. 1000-bis: "Norme per l'edilizia residenziale", invitando le Regioni a stabilire criteri di priorità ».

(0/1000-bis/3/IX).

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Lo accolgo come raccomandazione.

GIGLIA. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme sui programmi di edilizia residenziale pubblica » (1000-bis).

Presenti	31
Votanti	30
Astenuti	1
Maggioranza	16
Voti favorevoli . . .	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1000-bis, risultano assorbite le

proposte di legge Guarra ed altri n. 484, Massari ed altri n. 1247, Boffardi Ines n. 1618.

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Adamo, Alborghetti, Ascari Raccagni, Botta, Carenini, Castoldi, Castiglione, Ciuffini, Colurcio, Corradi Nadia, De Caro, De Cinque, Drago, Fusaro, Giglia, Licheri, Matta Giovanni, Matarrese, Merolli, Peggio, Porcellana, Rocelli, Rossino, Sbriziolo De Felice Eirene, Sobrero, Tani Danilo, Todros, Tozzetti, Trezzini.

Si è astenuto:

Guarra.

La seduta termina alle 20,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO